Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federelae di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Direktionsbereich Privatrecht

8 dicembre 2017

Revisione totale dell'ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche (OAPuE)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1 In generale 4

2 Elenco dei partecipanti 4

3 Oggetto della consultazione (avamprogetto) 4

4 Osservazioni generali sull'avamprogetto 5

4.1 Generale accettazione o rigetto 5
4.2 Ulteriori osservazioni generali 7
4.3 Osservazioni sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni 8
4.4 Osservazioni in merito ad ambiti tematici non toccati dall'avamprogetto 9
4.5 Rimando ad altre prese di posizione 10

5 Il progetto in dettaglio 10

5.1 Titolo e ingresso 10
5.2 Disposizioni generali 11
5.2.1 Osservazioni generali 11
5.2.2 Osservazioni sui singoli articoli 11

5.2.2.1 Art. 1 P-OAPuE 11
5.2.2.2 Art. 2 P-OAPuE 12
5.2.2.3 Art. 3 P-OAPuE 17
5.2.2.4 Art. 4 P-OAPuE 17

5.3 Registro svizzero dei pubblici ufficiali 18
5.3.1 Osservazioni generali 18
5.3.2 Osservazioni sui singoli articoli 20

5.3.2.1 Art. 5 P-OAPuE 20
5.3.2.2 Art. 5bis P-OAPuE 20
5.3.2.3 Art. 6 P-OAPuE 21
5.3.2.4 Art. 7 e 8 P-OAPuE 22
5.3.2.5 Art. 7 E-OAPuE 22
5.3.2.6 Art. 8 P-OAPuE 23

5.4 Procedura 24
5.4.1 Osservazioni generali 24
5.4.2 Osservazioni sui singoli articoli 26

5.4.2.1 Art. 9 P-OAPuE 26
5.4.2.2 Art. 10 P-OAPuE 28
5.4.2.3 Art. 11 P-OAPuE 29
5.4.2.4 Art. 12 P-OAPuE 30
5.4.2.5 Art. 13 P-OAPuE 31
5.4.2.6 Art. 14 e 15 P-OAPuE 32
5.4.2.7 Art. 14 P-OAPuE 32
5.4.2.8 Art. 15 P-OAPuE 32

5.5 Emolumenti 33
5.5.1 Osservazioni generali 33
5.5.2 Osservazioni sui singoli articoli 35

5.5.2.1 Art. 16 P-OAPuE 35
5.5.2.2 Art. 17 P-OAPuE 36
5.5.2.3 Art. 18 e 19 P-OAPuE 36
5.5.2.4 Art. 18 P-OAPuE 37
5.5.2.5 Art. 19 P-OAPuE 37

5.6 Disposizioni finali 38
5.7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 38
5.7.1 Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) 38

5.7.2 Ordinanza sullo stato civile (OSC) 39
5.7.3 Ordinanza sul registro fondiario (ORF) 40
5.7.4 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) 40

6 Punti non contenuti nell'avamprogetto 41

7 Attuazione del progetto da parte dei Cantoni 43

8 Accessibilità alla documentazione..... 44

Allegato /Anhang / Annexe..... 45

Sintesi

I punti principali della revisione dell'ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche (OAPuE) riguardano l'estensione del campo d'applicazione materiale e personale dell'ordinanza. Oltre agli ufficiali del Registro fondiario e ai notai sono infatti considerati pubblici ufficiali anche altre persone abilitate a redigere atti pubblici secondo il diritto cantonale o federale. La revisione intende assoggettare all'OAPuE anche gli estratti elettronici autenticati provenienti da registri di diritto privato (i cosiddetti estratti di registro). Inoltre, l'avamprogetto prevede un modello di emolumenti per il registro dei pubblici ufficiali (UPReg) che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) continuerà a gestire anche dopo la fase introduttiva.

Nel complesso, l'avamprogetto è stato valutato positivamente dai partecipanti alla consultazione, molti dei quali si dichiarano in particolare esplicitamente favorevoli alla prevista estensione del campo d'applicazione dell'OAPuE. Anche il fatto che l'UPReg continuerà a essere gestito dalla Confederazione viene generalmente approvato. Il disciplinamento degli emolumenti è oggetto di molte osservazioni, talvolta divergenti. Tuttavia, anche rispetto a tale questione non prevale il rifiuto. Inoltre, numerose osservazioni e proposte di modifiche, talvolta dettagliate, riguardano singoli aspetti specifici dell'avamprogetto.

Infine, un limitato gruppo di partecipanti si esprime in modo critico in ordine alla legalità dell'avamprogetto, ritenendo che esso violi la competenza cantonale di organizzare la procedura di realizzazione e certificazione degli atti. Per tale ragione, alcuni di questi partecipanti respingono in toto l'avamprogetto.

1 In generale

La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche (OAPuE) ha avuto luogo dal 7 settembre al 7 dicembre 2016. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché dell'economia, come pure ulteriori organizzazioni interessate.

Hanno espresso un parere 25 Cantoni, due partiti, 22 organizzazioni e ulteriori partecipanti. Complessivamente sono pervenuti 49 pareri.

Un Cantone[1], un partito[2] e quattro organizzazioni[3] hanno espressamente rinunciato a una presa di posizione.

2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno preso parte alla procedura di consultazione è disponibile in allegato.

3 Oggetto della consultazione (avamprogetto)

Essenzialmente l'avamprogetto prevede l'estensione del campo d'applicazione dell'OAPuE nonché l'introduzione di emolumenti per il finanziamento del Registro svizzero dei pubblici ufficiali (UPReg), finora gestito gratuitamente dalla Confederazione.

---

1 Il Cantone di Glarona, ma con l'annotazione che il progetto rispecchia il proprio orientamento.
2 Il Partito socialista svizzero (PS).
3 Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartementi cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), Unione delle città svizzere, Unione svizzera degli imprenditori, Università di Ginevra.

Da un canto, l'avamprogetto estende il campo d'applicazione personale dell'OAPuE. Infatti, la concentrazione – per motivi storici– dell'OAPuE sul registro fondiario e sul notariato è troppo restrittiva. Secondo l'avamprogetto, accanto ai notai liberi professionisti, ai notai pubblici e agli ufficiali del registro fondiario, sono considerati pubblici ufficiali ai sensi dell'OAPuE anche gli ufficiali dello stato civile, i collaboratori degli uffici del registro di commercio, gli ingegneri geometri e altre persone ufficialmente autorizzate dal diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici in forma elettronica.

È esteso anche il campo d'applicazione materiale, in quanto l'avamprogetto contempla anche gli estratti elettronici autenticati provenienti da registri pubblici di diritto privato (i cosiddetti estratti ufficiali di registri).

Secondo l'avamprogetto, l'UPReg, gestito e finanziato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) durante la fase d'introduzione, continuerà a essere gestito da tale Ufficio. In futuro, tuttavia, il registro sarà finanziato mediante il pagamento di un emolumento per l'utilizzazione. L'avamprogetto prevede infatti un emolumento per ogni rilascio di conferma di ammissione. Il relativo importo sarà fatturato direttamente ai pubblici ufficiali.

4 Osservazioni generali sull'avamprogetto

4.1 Generale accettazione o rigetto

Gli elementi essenziali dell'avamprogetto – principalmente l'estensione del campo d'applicazione dell'atto pubblico in forma elettronica e della certificazione elettronica e, conseguentemente, la promozione della comunicazione elettronica in ambito giuridico e commerciale – sembrano essere sostanzialmente incontestati[4]. Diversi partecipanti alla consultazione condividono espressamente la promozione della comunicazione elettronica e la conseguente maggiore flessibilità delle procedure di documentazione e certificazione[5]. Singoli partecipanti accolgono espressamente con favore la maggiore certezza del diritto perseguita dall'avamprogetto[6] e l'armonizzazione dei presupposti per la comunicazione in forma elettronica dei documenti pubblici[7]. Peraltro, la necessità di armonizzare i presupposti della comunicazione elettronica degli atti pubblici viene espressamente condivisa pure da alcuni partecipanti che si sono espressi anche in modo critico in merito all'avamprogetto[8].

Singoli Cantoni rilevano che sul loro territorio non sono state ancora attuate del tutto le basi legali per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica[9] o che l'utilità della forma elettronica è per ora limitata[10]. Un partecipante critica che l'OAPuE sia sottoposta a revisione totale così poco tempo dopo la sua entrata in vigore, sottolineando il notevole onere che tale revisione implica per l'economia e l'amministrazione statale[11].

Per contro, solo pochi partecipanti chiedono un'ulteriore agevolazione e liberalizzazione della realizzazione e certificazione degli atti pubblici in forma elettronica[12]. Visto l'onere che ne risulta, singoli partecipanti si esprimono in termini critici sull'applicazione dell'OAPuE alla certificazione di documenti interni all'amministrazione a scopo di archiviazione e chiedono una parziale semplificazione in tale ambito[13].

---

4 In merito, cfr. in particolare il punto 5.2.1.
5 Cfr. ZG, pag. 2; GE, pag. 1; NE, pag. 2; HEV, pag. 2; economiesuisse, pag. 2; USS, pag. 1.
6 NE, pag. 2; PLR, pag. 1; USS, pag.1.
7 PLR, pag. 1.
8 VD, pag. 2; in modo analogo anche CP, pag. 1; per questi partecipanti fondamentalmente critici, cfr. il seguente punto 4.3.
9 Cfr. OW, pag. 1 e ZG, pag. 1.
10 BL, pag. 1.
11 USC, pag. 1.
12 In particolare, da parte di economiesuisse, pag. 2.
13 In particolare, vedi anche il seguente punto 4.2.

Alla luce di questa situazione relativamente chiara, si pone soprattutto la questione se i partecipanti approvino o meno il modo in cui l'avamprogetto attua i suddetti elementi fondamentali. L'oggetto dell'OAPuE è fortemente caratterizzato da specifiche e talvolta complesse questioni giuridiche e informatiche. Moltissimi pareri si riferiscono infatti alla possibilità concreta di attuare gli obiettivi della normativa, di per sé del tutto incontestati, come pure all'idoneità pratica di singoli elementi. In tale contesto, una piccola minoranza di partecipanti esercita una forte critica all'avamprogetto o a suoi singoli elementi, nonostante il generale riconoscimento della necessità di sostenere la comunicazione elettronica degli atti giuridici. Un piccolo numero di partecipanti rigetta il progetto in toto.

Nello specifico, condivisione o rigetto in generale possono essere ripartiti nel modo seguente:

16 Cantoni[14], 2 partiti[15] e 3 organizzazioni[16] approvano in generale o in linea di principio l'avamprogetto.

Un numero relativamente elevato di partecipanti, vale a dire 7 Cantoni[17], 6 organizzazioni[18] e una persona[19] – pur senza approvare esplcitamente l'avamprogetto – si esprimono positivamente in merito ai punti fondamentali della revisione e non avanzono critiche oppure lo fanno solo in merito a singoli elementi.

L'avamprogetto è pertanto accolto prevalentemente in termini positivi dai Cantoni e dalle associazioni mantello dell'economia come pure da determinate organizzazioni professionali e da organizzazioni interessate i cui membri – nella loro attività professionale o privata – hanno a che fare con la realizzazione e certificazione di atti pubblici (con l'esclusione delle associazioni del notariato; cfr. *sotto*).

Cinque organizzazioni[20] operanti nell'ambito dello stato civile, del registro fondiario e del notariato si esprimono soprattutto su questioni specifiche di ordine tecnico-giuridico, senza tuttavia condividere o rigettare espressamente gli elementi centrali del progetto.

Una minoranza di partecipanti, ossia tre Cantoni[21] e tre organizzazioni[22], criticano ampiamente e in modo sostanziale aspetti centrali dell'avamprogetto.

Inoltre, una piccola minoranza di partecipanti, ossia tre organizzazioni[23], respinge espressamente l'avamprogetto.

I partecipanti che esprimono un parere in via di principio critico sono soprattutto le associazioni del notariato, un esiguo numero di Cantoni e un giurista. Essi affermano principalmente che la normativa proposta pregiudicherebbe la competenza cantonale di organizzare la procedura di realizzazione e certificazione degli atti, il che violerebbe gli articoli 55 capoverso 1 e 55*a* capoverso 4 titolo finale CC. A giudizio di tali partecipanti, l'OAPuE dovrebbe limitarsi invece ad aspetti di natura tecnica riguardanti esclusivamente l'interoperabilità dei diversi sistemi cantonali nella realizzazione elettronica degli atti pubblici.

---

14 TG, pag. 1; ZG, pag. 2; LU, pag. 1; SO, pag. 1; TI, pag. 2; AR, pag. 1; FR, pag. 1; SH, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 1; GE, pag. 1; NE, pag. 1 f.; GR, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; cfr. anche la presa di posizione di GL, pag. 1.

15 PLR, pag. 1; PPD, pag. 1.

16 economiesuisse, pag. 1 seg.; SSIC, pag. 3; USS, pag. 1; ASC, pag. 1.

17 Cfr. AG, pag. 1; ZH, pag. 1 seg.; VS, pag. 1 f.; UR, pag. 1 f.; BE, pag. 1; JU, pag. 1; SZ, pag. 1.

18 USAM, pag. 1 seg.; geosuisse, pag. 2; IGS S. 2; bauenschweiz, pag. 1 f.; HEV, pag. 2; Inclusion Handicap, pag. 1.

19 Kettiger, pag. 1.

20 AVZ, pag. 1 f.; CSC, pag. 1 f.; SSURF, pag. 1 seg., tuttavia con rinvio a prese di posizioni critiche di singoli membri; VbN, pag. 1 segg.; ANG, pag. 1 seg.

21 AI, pag. 1 seg. e VD, pag. 2 e 3, si esprimono in modo critico in ordine alla legittimità dell'avamprogetto. SG avanza diverse riserve rispetto a punti centrali, in particolare anche sugli emolumenti; cfr. SG, pag. 1 segg. e allegato, pag. 1 segg.

22 SDMS, pag. 1 segg.; FNS, pag. 3 segg.; FSN, pag. 6 seg., si esprimono in termini critici essenzialmente rispetto alla legittimità dell'avamprogetto.

23 UNIL, pag. 4 seg.; ANV, pag. 1 e 3; CP, pag. 2 e 3 valutano l'avamprogetto legalmente e costituzionalmente illegittimo.

4.2 Ulteriori osservazioni generali

Le osservazioni generali e i pareri di massima rispetto alle singole sezioni tematiche trattate dall'avamprogetto (disposizioni generali, registro svizzero dei pubblici ufficiali, procedura ed emolumenti) vengono trattate nel seguente capitolo 5 (punti 5.2.1, **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**, 5.4.1 e 5.5.1). Alcune osservazioni riguardano tuttavia aspetti generali dell'avamprogetto che esulano dalle tematiche trattate nelle singole sezioni. Tali osservazioni vengono trattate qui di seguito.

Un partecipante ritiene che, non essendo ancora noto l'iter procedurale della realizzazione di atti pubblici in forma elettronica, sia generalmente difficile, allo stato attuale, fornire un giudizio esauriente[24].

Inoltre, rispetto all'avamprogetto vengono avanzate le seguenti osservazioni generali.

Sviluppo tecnologico e coinvolgimento dell'economia privata

Un'organizzazione lamenta che l'avamprogetto non terrebbe debitamente conto delle possibilità offerte dalla dinamicità dello sviluppo tecnologico[25]. Sempre in riferimento allo sviluppo tecnologico, questa organizzazione ritiene che in futuro sia necessario mettere in discussione i compiti dello Stato nella realizzazione degli atti pubblici e prendere in considerazione il coinvolgimento dell'economia privata. Solo la concorrenza dell'offerta nel settore degli atti pubblici garantirebbe che i cittadini e le imprese dispongano sempre degli strumenti tecnologicamente più avanzati[26].

Sistema dell'atto originale

Un'organizzazione critica che l'avamprogetto si fonda esclusivamente sul sistema dell'atto originale, applicato solo in alcuni Cantoni (BE, FR, GE, JU, NE, SO, TI, UR, VD, VS, ZH). In altri Cantoni si applica invece il sistema della circolare («Zirkulationsurkunde», p. es. AG) in cui l'atto viene allestito sin dall'inizio in più originali[27].

Regole differenziate per documenti interni all'amministrazione

Singoli partecipanti criticano l'applicazione delle regole dell'avamprogetto alla certificazione di documenti interni all'amministrazione nel caso di affari di massa, poiché ciò richiede molto tempo e un'elevata capacità di memoria[28]. Pertanto si propone di introdurre nelle pertinenti ordinanze regole diversificate a seconda dello scopo dei documenti, eliminando così ostacoli di natura tecnica. In particolare bisognerebbe rinunciare alla richiesta e al rilascio di conferme d'ammissione via registro dei pubblici ufficiali[29]. Un altro partecipante ritiene che la certificazione di documenti interni all'amministrazione a scopo di archiviazione non vada considerata una certificazione vera e propria[30].[31]

Sicurezza dei dati

Anche sugli aspetti della sicurezza vengono avanzate osservazioni generali. Un partecipante ritiene che l'ordinanza ponga requisiti di sicurezza molto severi in ordine alla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e teme che l'efficienza e la riduzione di costi ottenute me-

---

24 AZV, pag. 2.
25 economiesuisse, pag. 2.
26 economiesuisse, pag. 2; in tale contesto per contro è da rinviare al gran numero di partecipanti che valutano positivamente la gestione dell'UPReg da parte della Confederazione (in merito cfr. il punto **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).
27 ANG S. 1 seg. e allegati; vedi pure le proposte di modifica sull'art. 2 cpv. 1 lett. e come pure sull'art. 10 P-OAPuE: punti 5.2.2.2 risp. 5.4.2.2.
28 Cfr. ZH, pag. 1 e 3; GE Annex, pag. 3.
29 ZH, pag. 1 e 3.
30 SG Allegato, pag. 3 seg.
31 Complessivamente, vedi il punto 5.4.1.

diante l'elaborazione elettronica possano essere compromesse da tali requisiti. Occorrerebbe quindi procedere ad adeguamenti[32]. Altri partecipanti, viceversa, si esprimono in termini opposti, chiedendo di attribuire grande importanza alla sicurezza degli atti pubblici in forma elettronica. Due partecipanti chiedono pertanto di inserire nell'OAPuE l'obbligo di diligenza da parte dei pubblici ufficiali[33] o di continuare a definire chiaramente nell'ordinanza i requisiti richiesti a questi ultimi e di controllarli in modo stringente[34]. Anche altri partecipanti sollevano l'aspetto della sicurezza dei dati[35].

Accessibilità per persone con disabilità

Un'organizzazione chiede infine di garantire, ai sensi degli articoli 9 e 21 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nonché dell'articolo 3 lettera e e dell'articolo 2 cpv. 4 in combinazione con l'articolo 5 e l'articolo 14 capoverso 1 della legge sui disabili (LDis), l'accessibilità ai documenti di cui all'OAPuE anche alle persone disabili. Si propone, ad esempio, che i dati in pdf siano resi leggibili e navigabili mediante screenreader per persone non vedenti o ipovedenti e che siano muniti di forti contrasti cromatici per programmi di ingrandimento. A giudizio di tale partecipante, l'accessibilità per persone con disabilità potrebbe essere garantita mediante l'introduzione di una specifica norma nelle disposizioni generali del P-OAPuE.[36]

Ulteriori osservazioni generali:

- Il presente progetto di revisione è ritenuto necessario per la realizzazione di eGRIS, che si fonda sullo scambio elettronico dei dati con gli uffici dei registri fondiari[37].
- La validità degli atti pubblici non deve in nessun caso essere messa in dubbio[38].

4.3 Osservazioni sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni

L'avamprogetto ha sollevato in particolare questioni riguardo alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nell'ambito della realizzazione degli atti pubblici. Anche se la grande maggioranza dei partecipanti non si è espressa in merito a tale questione, singoli partecipanti chiedono in generale il rispetto della ripartizione delle competenze[39] e altri si esprimono esplicitamente e in modo esauriente sull'argomento.

Due partecipanti valutano positivamente il fatto che l'avamprogetto rispetti la esclusiva competenza dei Cantoni sull'ammissione professionale dei notai e sull'autorizzazione dei pubblici ufficiali[40]. Un altro afferma che l'autonomia organizzativa dei Cantoni resta salvaguardata, in quanto i Cantoni non sono tenuti a introdurre atti pubblici e certificazioni in forma elettronica.[41] Inoltre, alcuni partecipanti osservano che la revisione rispetta il principio secondo cui la sovranità e la responsabilità sui dati dei pubblici ufficiali resta riservata ai Cantoni[42].

Singoli partecipanti tuttavia ravvisano nell'avamprogetto o in singole disposizioni una violazione della ripartizione delle competenze nell'ambito della realizzazione della realizzazione degli atti pubblici.

---

32 economiesuisse, pag. 1 e 2.
33 USC, pag. 1 e 2.
34 HEV, pag. 2.
35 Cfr. VS, pag. 1 e UR, pag. 1 in connessione con la gestione dell'UPReg da parte della Confederazione; cfr. pure il punto 5.2.1; ambivalente sulle richieste in ordine alla sicurezza ZH, pag. 1.
36 Inclusion Handicap
37 GE, pag. 1.
38 PPD, pag. 1.
39 PPD, pag. 1.
40 Cfr. VS, pag. 2; SO, pag. 2.
41 UR, pag. 1.
42 VS, pag. 2; SO, pag. 2; cfr. anche TI, pag. 2.

Secondo un piccolo gruppo di partecipanti[43] diverse disposizioni fondamentali dell'avamprogetto non hanno una base legale. In particolare, l'esigenza dell'iscrizione dei pubblici ufficiali nell'UPReg e della conferma di ammissione sull'atto pubblico in forma elettronica sarebbe in contraddizione con la competenza cantonale di organizzare la procedura di realizzazione di atti pubblici e di stabilire le relative norme (art. 55 cpv. 1 titolo finale CC). Si critica che la competenza della Confederazione di garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici e la sicurezza dei dati secondo l'articolo 55*a* capoverso 4 titolo finale CC non giustifica l'obbligo di iscrizione in un registro della Confederazione e la necessità della conferma di ammissione. Una conferma efficace delle competenza dei pubblici ufficiali cantonali può emanare solo dall'ente pubblico che rilascia l'autorizzazione a realizzare atti pubblici e quindi da un pertinente registro cantonale[44]. In tale contesto vengono menzionati il registro dei notai gestito da SDMS SA e riconosciuto ufficialmente nel Cantone VD[45] e il cosiddetto sigillo elettronico notarile («sceau notarial électronique») vigente in alcuni Cantoni e costitutivo per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica. Se quest'ultimo non viene inserito nel P-OAPuE, nei relativi Cantoni non potrebbero essere realizzati atti pubblici in forma elettronica, considerato che la conferma di ammissione via UPReg non sarebbe in grado di sostituire tale strumento[46]. Le critiche fondamentali del piccolo gruppo di partecipanti riguardano in particolare le disposizioni sull'UPReg, sulla conferma di ammissione, sulla procedura e sugli emolumenti[47].

Oltre a queste critiche generali, vengono sporadicamente criticati anche altri singoli punti relativi alla legalità. Alcuni ritengono che il disciplinamento della certificazione di stampe di documenti elettronici (art. 1 cpv. 1 lett. c e 13 P-OAPuE) sia di competenza cantonale, poiché non riguarda la certificazione di atti pubblici in forma elettronica[48]. Parimenti, un partecipante considera l'articolo 4 P-OAPuE un'ingerenza nella competenza cantonale sulle procedure di realizzazione degli atti pubblici[49].

4.4 Osservazioni in merito ad ambiti tematici non toccati dall'avamprogetto

Diversi partecipanti avanzano osservazioni in merito all'ulteriore certificazione e in particolare alla postilla.

Da più partecipanti viene fatto notare che a livello internazionale si tende a rilasciare la postilla anche in forma elettronica[50]. Uno dei partecipanti chiede espressamente di introdurre nell'ordinanza il disciplinamento della postilla in forma elettronica. Per il registro di commercio e per l'ufficio esecuzioni il dover emettere certificazioni elettroniche secondo il diritto dei singoli Paesi costituisce un lavoro enorme. Viceversa, con l'introduzione della postilla in forma elettronica potrebbero essere allestiti in modo semplice documenti elettronici utilizzabili all'estero[51]. Secondo un altro partecipante, con l'avamprogetto sarebbero date le condizioni giuridiche, in quanto i Cantoni potrebbero autorizzare le persone competenti per il rilascio di postille ad allestire certificazioni elettroniche; questo tuttavia a condizione che i requisiti della Convenzione dell'Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4) siano soddisfatte e che la postilla sia tecnicamente inseribile nel documen-

---

43 Ampia critica in tale ambito esprimono s0prattutto AI, pag. 1 seg.; VD, pag. 1 seg.; UNIL, pag. 1 segg., 4 seg.; ANV, pag. 1 segg.; FNS, pag. 3 segg.; CP, pag. 2; inoltre SDMS, pag. 1 seg. e FSN, pag. 2, 6 seg.
44 Cfr. in merito soprattutto UNIL, pag. 2 seg.
45 Cfr. in merito soprattutto FNS, pag. 1 segg.
46 Cfr. in merito soprattutto FSN, pag. 2 e 6 seg. con formulazione di proposte relative all'adeguamento degli art. 2 cpv. 1, 9 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 P-OAPuE, nonché SDMS, pag. 3 e le relative proposte di modifica nell'allegato; inoltre, ANV, pag. 2 seg. e FNS, pag. 2 segg.
47 Nello specifico cfr. i punti **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**, 5.4.1 e 5.5.1.
48 In merito, nello specifico cfr. il punto 5.4.1.
49 In merito cfr. il punto 5.2.2 sull'art. 4 P-OAPuE.
50 Cfr. ZH, pag. 1; ZG, pag. 2; SZ, pag. 3.
51 ZG, pag. 1 e 2.

to quale verbale ai sensi dell'art. 9 E-OAPuE. La presente revisione offrirebbe l'occasione di creare i relativi presupposti a livello tecnico-procedurale.[52] Un terzo partecipante suppone, in particolare in mancanza di indicazioni contrarie nel rapporto esplicativo, che la postilla continuerebbe a essere inseribile solo sulla stampa di un documento elettronico (art. 13 P-OAPuE) e che i documenti disciplinati negli articoli 10–12 e 15 P-OAPuE non siano idonei per la postilla, a meno che questa non sia autenticabile sa parte della cancelleria cantonale sulla stampa.[53] Lo stesso partecipante solleva poi la questione se invece della postilla, la cui forma è prescritta da una convenzione internazionale, non si possa rinunciare, in futuro, a un'ulteriore certificazione in virtù dell'iscrizione nell'UPReg. In tal caso, si porrebbe la ulteriore questione di come reagirebbero i consolati esteri che sono in possesso di modelli di firme delle persone legittimate all'ulteriore certificazione[54].

4.5 Rimando ad altre prese di posizione

- SSURF, oltre al proprio parere, rinvia alla presa di posizione dei Cantoni di appartenenza dei propri membri (VD, ZH, BE, SG, SO).[55]
- costruzionesvizzera rimanda alla presa di posizione del suo membro IGS.[56]
- ANG rimanda alla presa di posizione del *Verband bernischer Notare* (VbN), sostenendola integralmente[57].

5 Il progetto in dettaglio

5.1 Titolo e ingresso

Due partecipanti propongono di sostituire l'attuale titolo del P-OAPuE con: «Ordinanza sulla versione elettronica degli atti pubblici e delle certificazioni» (*Verordnung über die elektronische Version öffentlicher Urkunden und Beglaubigungen; Ordonnance sur la version électronique d'actes authentiques et de légalisation*), visto che l'avamprogetto non tratta la realizzazione degli atti pubblici[58]. Anche un terzo partecipante sollecita un ripensamento del titolo, visto che la rubrica della base legale del P-OAPuE (art. 55*a* titolo finale CC) recita «Copie e certificazioni elettroniche».[59]

In relazione alle norme di delega menzionate nell'ingresso, vengono fatte diverse osservazioni. Un partecipante propone di aggiungere le norme di delega degli articoli 949 e 949*a* CC, visto che l'OAPuE contempla incontestabilmente anche la tenuta del registro fondiario[60]. Un altro partecipante trova incomprensibile la mancata menzione, quali basi legali, degli articoli 7 capoverso 4 e 9 capoverso 4 della legge sulla firma elettronica (FiEle), rimasti invariati anche nella FiEle riveduta[61]. Lo stesso partecipante critica anche il fatto che siano indicate quali basi legali gli articoli 929 e 929*a* CO, che costituiscono la base legale per l'ordinanza sul registro di commercio (ORC)[62].

---

52 ZH, pag. 1 seg; cfr. anche ZG, pag. 2.
53 SZ, pag. 3.
54 SZ, pag. 3.
55 SSURF, pag. 1.
56 bauenschweiz, pag. 1.
57 ANG, pag. 1.
58 UNIL, pag. 1; FNS, pag. 3.
59 FSN, pag. 3 e 4.
60 BE, pag. 2.
61 SG Allegato, pag. 1.
62 SG Allegato, pag. 1; di conseguenza, tale partecipante esprime anche riserve per il fatto che la digitalizzazione dei giustificativi fisici del registro di commercio vengano intesi alla stregua di certificazioni in senso notarile; cfr. SG Allegato, pag. 2 e punti 4.2 e 5.4.1.

5.2 Disposizioni generali

5.2.1 Osservazioni generali

Gran parte dei partecipanti accoglie espressamente con favore l'estensione del campo d'applicazione personale dell'OAPuE a ulteriori pubblici ufficiali[63]. Lo stesso vale per la prevista estensione del campo d'applicazione materiale dell'OAPuE agli estratti elettronici dei registri pubblici di diritto privato[64]. L'estensione del campo d'applicazione viene criticata solo sporadicamente. Tale critica viene espressa in particolare in connessione con le riserve sulla legittimità (legale) dell'avamprogetto[65]. Altri partecipanti criticano l'inclusione dei collaboratori degli uffici del registro di commercio[66] o considerano superflua l'estensione prevista dall'avamprogetto, in quanto ritengono che le persone autorizzate dal diritto cantonale alla realizzazione e alla certificazione di atti pubblici siano già oggi contemplate dall'OAPuE.[67]

Per il resto sono state fatte numerose osservazioni sulle disposizioni generali e in particolare sulla definizione dei termini (art. 2 P-OAPuE). Anche se la definizione di termini finora poco chiari è accolta con favore,[68] vengono fatte numerose annotazioni, precisazioni e proposte di modifica. Gran parte di tali osservazioni riguardano aspetti di tecnica legislativa. Singole proposte di modifica riguardano tuttavia anche questioni di fondo e di politica legislativa. Tali osservazioni sono fatte in particolare dai partecipanti che considerano criticamente l'avamprogetto sotto il profilo della legittimità[69], soprattutto con riferimento alle definizioni dell'UPReg e alla conferma di ammissione[70].

5.2.2 Osservazioni sui singoli articoli

5.2.2.1 Art. 1 P-OAPuE

cpv. 1

Riferendosi alla certificazione di estratti del catasto sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà ai sensi dell'art. 14 OCRDPP (RS *510.622.4*) e a eventuali ulteriori casi di applicazione nell'ambito del diritto pubblico, due partecipanti propongono di non limitare la validità dell'ordinanza al diritto privato[71]. Viene proposta la seguente formulazione: «*... nell'ambito del diritto privato e del catasto sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà*...».[72]

Lett. a

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

- Il concetto di atto pubblico include anche l'atto originale (acte en minute). L'articolo 55*a* titolo finale CC consente invece solo copie e certificazioni elettroniche di atti pubblici. Al fine di evitare confusione, si propone la seguente formulazione: «*la realizzazione di atti pubblici o di copie di atti pubblici» [«die Erstellung von Ausfertigungen oder von Kopien öffentlicher Urkunden»;* «*l'établissement d'expéditions ou de*

63 ZH, pag. 1; UR, pag. 1; SO, pag. 2; AR, pag. 1; TI, pag. 1; SH, pag. 1; JU, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1 seg.; PLR, pag. 1; USAM, pag. 1; Inclusion Handicap, pag. 1; USS, pag. 1; seppur con riserva di principio ANV, pag. 2; almeno con riferimento agli ufficiali dello stato civile anche ASC, pag. 1; in linea di massima anche HEV, pag. 2.
64 LU, pag. 2 ; AR, pag. 2; JU, pag. 1; NE, pag. 1; OW, pag. 1 seg.; PLR, pag. 1; USAM, pag. 1; Kettiger, pag. 1; USS, pag. 1; Inclusion Handicap, pag. 1; cfr. anche ASC, pag. 1.
65 UNIL, pag. 3.
66 AR, pag. 1 seg. e SG allegato, pag. 2; in merito, cfr. anche 5.2.2.2 sul cpv. 1 lett. a.
67 CP, pag. 1.
68 AG, pag. 1; CP, pag. 2; cfr. anche SO, pag. 2.
69 Cfr. anche il punto 4.3.
70 Cfr. anche in dettaglio il punto 5.2.2.2.
71 TG, pag. 1; Kettiger, pag. 2.
72 Kettiger, pag. 1 e 2.

copies authentiques»]. Viene inoltre proposto di definire il concetto di «atto pubblico» nell'articolo 2 P-OAPuE[73].

Lett. b

Rispetto a tale disposizione è stata fatta la seguente osservazione:

- Il passaggio dall'elettronico all'elettronico, ossia la certificazione elettronica di documenti elettronici (e loro estratti) come pure la certificazione elettronica di firme digitali attualmente non è contemplata da questa disposizione. Ma l'avamprogetto dovrebbe includere anche tale aspetto. Conseguentemente, la formulazione della norma dovrebbe essere adeguata nel modo seguente: *«certificazioni elettroniche di copie in forma elettronica o cartacea e di firme»*.[74]

Lett. c

In riferimento a questa disposizione (e anche all'art. 13 E-OAPuE) due partecipanti si chiedono in che misura la copia cartacea certificata di un documento elettronico sia coperta dalla competenza esecutiva di cui all'art. 55*a* titolo finale CC. La disposizione avrebbe lo scopo di favorire la diffusione di documenti elettronici, fermo restando che la sostituzione di supporto – ossia il passaggio dal documento elettronico al cartaceo – non è praticamente quasi prevista[75]. Uno dei due partecipanti ritiene pertanto che in particolare per i diritti di pegno immobiliare vi sia il rischio che la loro iscrizione nel registro fondiario potrebbe essere impugnata in giudizio e dichiarata nulla, non esistendo la base legale per questo genere di certificazione[76]. Un altro partecipante relativizza tale rischio con riferimento a un'altra opinione, secondo cui l'atto originale costitutivo del pegno può essere rilasciato soltanto in forma cartacea e quindi non vi è alcuna possibilità di certificare una stampa cartacea di un atto elettronico costitutivo del pegno, da utilizzare poi quale base giuridica per la iscrizione nel registro fondiario[77].

cpv. 2

In merito a tale disposizione è stata fatta la seguente osservazione:

- La revisione dovrebbe costituire l'occasione per sancire esplicitamente nell'ordinanza lo scambio sicuro degli atti. Viene pertanto proposta la seguente precisazione: *«essa (l'ordinanza) deve garantire che atti pubblici in forma elettronica soddisfino i medesimi requisiti di sicurezza degli atti pubblici in forma cartacea e che possano essere scambiati in modo sicuro tra diversi sistemi informatici.»*[78]

5.2.2.2 Art. 2 P-OAPuE

cpv. 1

In generale

Un partecipante chiede di definire il termine «atto originale» (Urschrift; «minute [original de l'acte authentique]»), poiché esso è usato varie volte nell'avamprogetto (art. 2 cpv. 1 lett. e P-OAPuE; art. 10 P-OAPuE).[79] Un altro partecipante chiede di definire la nozione di «atto pubblico»[80].

---

73 SSURF, pag. 1.
74 VbN, pag. 1.
75 FR, pag. 2; SG Allegato, pag. 1; in merito cfr. anche il punto 5.4.2.5.
76 SG, allegato, pag. 1 seg.
77 Con rimando alla presa di posizione di uno dei suoi membri SSURF, pag. 2.
78 USC, pag. 2.
79 CP, pag. 2.
80 SSURF, pag. 1, cfr. anche l'osservazione di questo partecipante sull'art. 1 cpv. 1 lettt. a P-OAPuE, punto 5.2.2.1.

Molti partecipanti chiedono poi una definizione del sigillo elettronico che attesta l'autorizzazione del pubblico ufficiale di realizzare atti pubblici in forma elettronica secondo il diritto cantonale e avanzano proposte di formulazione[81].

Lett. a

Sulla definizione di «pubblico ufficiale» vengono avanzate molte osservazioni. Come accennato in precedenza, l'estensione del concetto di pubblico ufficiale – ossia l'estensione del campo d'applicazione personale dell'OAPuE – è sostanzialmente accolta con favore[82].

L'utilizzo del termine «pubblico ufficiale» è condiviso espressamente da molti partecipanti, sebbene, a loro avviso, secondo i singoli diritti cantonali il termine è più restrittivo e varie delle persone elencate non possono solitamente essere considerate pubblici ufficiali (Urkundspersonen; officiers publics)[83].

Il concetto della definizione di pubblico ufficiale viene criticato solo sporadicamente. Un partecipante rileva che la definizione non è del tutto convincente in considerazione del fatto che non tutti i pubblici ufficiali cantonali sono esplicitamente menzionati e nel contempo non in tutti i Cantoni l'ufficiale del registro fondiario è munito della facoltà di realizzare atti pubblici. Tale partecipante propone quindi una formulazione alternativa che si riferisce innanzitutto ai «*pubblici ufficiali secondo il diritto cantonale*» e rinuncia per contro all'enumerazione delle singole categorie professionali[84].

In ordine all'elenco dei singoli pubblici ufficiali vengono avanzate diverse proposte di modifica e di precisazione e formulate altre osservazioni.

- Un gran numero di partecipanti rileva il fatto che in diversi Cantoni, oltre all'ufficiale del registro fondiario, rilasciano estratti del registro anche collaboratori qualificati. Per tale ragione, si chiede che tali collaboratori possano rilasciare pure estratti elettronici del registro e siano autorizzati a emettere copie cartacee di atti elettronici (giustificativi del registro fondiario) e a poter eseguire lavori di archiviazione connessi al traffico elettronico. La sussunzione tra le «altre persone ufficialmente autorizzate secondo il diritto cantonale» è ritenuta insufficiente, perché sussiste il rischio che, conformemente al tenore dell'articolo 19 P-OAPuE, solo l'ufficiale del registro fondiario sia esente da emolumenti, ma non i rispettivi collaboratori. Pertanto, analogamente a quanto previsto per i collaboratori del registro di commercio, si propone di inserire nell'elenco anche i «*collaboratori del registro fondiario*».[85]

  Il Cantone TI rileva poi che in virtù del proprio diritto cantonale i segretari comunali sono autorizzati a autenticare transazioni immobiliari fino a 2000 franchi[86].

- Alcuni partecipanti chiedono una corrispondente precisazione per l'ambito dello stato civile. Anche i collaboratori dell'autorità di vigilanza sullo stato civile dovrebbero essere considerati pubblici ufficiali. Viene proposta la formulazione «*collaboratrici delle autorità dello stato civile*».[87]

- Due partecipanti criticano l'inserimento dei collaboratori del registro di commercio, nella misura in cui non svolgano specifiche funzioni notarili, bensì si limitino a svolgere mero lavoro di rilascio di certificazioni e di estratti, in applicazione della vigente or-

---

81 ANV, pag. 2; SDMS, pag. 3 e Annex, pag. 2; FNS, pag. 5; FSN, pag. 2.
82 Cfr. *supra* 5.2.1.
83 Cfr. FR, pag. 1; CP, pag. 2.
84 In merito, cfr. nei dettagli SZ, pag. 2.
85 AG, pag. 1; LU, pag. 2; BE, pag. 2; BS, pag. 1; SSURF, pag. 2; GE Annex, pag. 1; JU, pag. 2, chiede di menzionare anche il sostituto amministratore (pubblico ufficiale) del registro fondiario; SG, allegato, pag. 2 di utilizzare il concetto "*collaboratrici e collaboratori di un ufficio del registo fondiario con funzioni notarili".*
86 TI, pag. 1.
87 ZH, pag. 2; BE, pag. 2; GR, pag. 1 seg.; CSC, pag. 1;

dinanza sul registro di commercio. Un partecipante giudica superflua tale menzione (a differenza dell'ufficiale del registro di commercio). Infatti, la funzione dei collaboratori degli uffici di commercio risulta direttamente dal certificato elettronico qualificato conformemente all'articolo 12*d* ORC, ragione per cui una ulteriore registrazione nel registro dei pubblici ufficiali (UPReg) costituirebbe un doppione. Una simile estensione comporterebbe costi inutili, da un canto per via dell'emolumento previsto dall'articolo 16 P-OAPuE (a meno che non sia prevista una deroga ai sensi dell'art. 19 P-OAPuE); dall'altro, perché ogni collaboratore del registro di commercio dovrebbe essere iscritto o cancellato nell'UPReg[88]. L'altro partecipante considera la digitalizzazione di documenti giustificativi quale atto amministrativo interno e non quale certificazione in senso notarile. L'inclusione dei collaboratori del registro di commercio comporterebbe quindi l'annullamento dei vantaggi della digitalizzazione, trovando applicazione la dispendiosa procedura di certificazione prevista dall'OAPuE. Per queste ragioni, si propone di sostituire «*collaboratori degli uffici del registro di commercio*» con «*collaboratori degli uffici del registro di commercio con funzioni notarili*». Eventualmente, si potrebbe rinunciare del tutto alla menzione, ritenuto che nell'ambito della legislazione cantonale sulla certificazione degli atti tali collaboratori sono probabilmente equiparati ai notai. Per gli altri casi, occorrerebbe invece trovare una soluzione appropriata nell'ambito di una integrazione della vigente ordinanza sul registro di commercio[89].

- L'estensione del concetto di pubblico ufficiale agli ingegneri geometri viene accolto positivamente da alcuni partecipanti.[90] Tuttavia, un partecipante fa notare che l'autorizzazione a poter eseguire misurazioni ufficiali non presuppone necessariamente il titolo di ingegnere geometra, bensì l'iscrizione nello specifico registro professionale (art. 41 LGI). Pertanto, viene proposta la formulazione «*ingegneri geometri iscritti nel registro*».[91]
- Due partecipanti auspicano chiarimenti nel rapporto esplicativo o un'integrazione dell'elenco dei pubblici ufficiali in modo che collaboratrici e collaboratori con funzioni dirigenziali incaricati del rilascio di estratti autenticati dal catasto RDPP ai sensi degli articoli 14 e 15 OCRDPP rientrino pure nelle «altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale»[92]. Un altro partecipante, per contro, considera tali persone già contemplate dall'attuale formulazione dell'avamprogetto[93].
- Un partecipante propone di menzionare esplicitamente tra i pubblici ufficiali quelli degli uffici cantonali delle certificazioni, solitamente annessi alle cancellerie cantonali. Anche se in linea di principio tali persone potrebbero essere sussunte sotto la generica formulazione delle altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale, sarebbe giustificata una menzione esplicita in considerazione dell'importanza di tali uffici[94].

Anche la formulazione della clausola residuale per i pubblici ufficiali non elencati singolarmente («...altre persone autorizzate ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici in forma elettronica o certificazioni elettroniche») è oggetto di osservazioni. Si pongono soprattutto questioni di tecnica legislativa.

---

88 AR, pag. 1 f.
89 SG, pag. 1 e 2, come pure allegato, pag. 2.
90 ZH, pag. 2; Kettiger, pag. 1; geosuisse, pag. 2; IGS, pag. 2; bauenschweiz, pag. 1.
91 Kettiger, pag. 3; in merito cfr. anche il punto 5.3.2.3.
92 ZH, pag. 2; BS, pag. 1.
93 Kettiger, pag. 2.
94 BS, pag. 1.

- Un partecipante ritiene l'attuale formulazione fuorviante e propone di sostituirla mediante la seguente: «*...realizzare atti pubblici ed eseguire certificazioni*» («*... öffentliche Urkunden zu erstellen und Beglaubigungen vorzunehmen*»).[95]
- Un altro partecipante nota che anche le copie autentiche e la certificazione costituiscono atti pubblici, ragione per cui è quantomeno ambiguo se l'autorizzazione si riferisce solo ad atti pubblici in forma elettronica e a certificazioni elettroniche, ma non alle copie elettroniche. Questo partecipante propone quindi di menzionare in tutta l'ordinanza o tutti e tre gli elementi (atto, copia e certificazione) oppure di definire un unico iperonimo[96].
- Un altro partecipante trova che nella versione francese l'utilizzo dell'espressione «légaliser électroniquement» non abbia molto senso; sarebbe invece preferibile la formulazione «*de procéder à une légalisation électronique*», essendo tale concetto già definito alla lett. f della disposizione (la medesima osservazione varrebbe quindi per gli art. 6 cpv. 2 e 9 cpv. 1 P-OAPuE)[97].

Lett. b

Per questa disposizione vengono richiesti soprattutto chiarimenti relativi alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Un partecipante chiede di precisare che l'UPReg costituisce un sistema informatico che fornisce la conferma *dei Cantoni* per l'ammissione di atti pubblici e certificazioni in forma elettronica[98]. Un altro partecipante chiede invece di chiarire che si tratta di un sistema informatico *della Confederazione o dell'UFG*[99]*.* Con analoghe riflessioni vengono proposte le seguenti formulazioni:

- *«un sistema informatico dell'Ufficio federale di giustizia che aggiunge le conferme di ammissione agli atti pubblici in forma elettronica e alle certificazioni elettroniche»*[100]
- *«un sistema informatico dell'Ufficio fédéral di giustizia che fornisce le conferme di ammissione agli atti pubblici in forma elettronica e alle certificazioni elettroniche»*[101]

Lett. c

In riferimento alla definizione della conferma di ammissione vengono chieste precisazioni che riguardano prevalentemente il rapporto tra il diritto federale e quello cantonale. Alcuni partecipanti ritengono necessario chiarire che la conferma di ammissione non costituisce una prova autonoma dell'autorizzazione a realizzare atti pubblici in forma elettronica e certificazioni elettroniche, bensì soltanto un involucro il cui contenuto si fonda sotto il profilo materiale sul diritto cantonale o federale. Un partecipante propone una formulazione parallela al tenore vigente dell'articolo 3 capoverso 2 OAPuE; un altro chiede l'esplicito riferimento all'«*autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali o federali*».[102] In questa ottica, un ulteriore partecipante suggerisce infine la seguente definizione: «*la prova elettronica richiamata dall'autorità competente, mediante l'UPReg, dell'autorizzazione a realizzare...*»[103]

Un partecipante lamenta poi il fatto che la definizione non sarebbe in linea con l'articolo 9 capoverso 2 P-OAPuE e che mancherebbe, inoltre, il rinvio alla copia elettronica. La disposizione sarebbe quindi da formulare in questo modo: «*Conferma di ammissione: prova elettro-*

95 TG, pag. 2.
96 FSN, pag. 3 e 4.
97 CP, pag. 2.
98 ANV, pag. 2.
99 FSN, pag. 3, parte dal presupposto che i Cantoni gestiscono i loro dati primariamente in registri propri e non nell'UPReg, cfr. pag. 5 e *infra* 5.3.2.3.
100 FNS, pag. 5.
101 SDMS, allegato, pag. 2.
102 ZH, pag. 2 e VbN, pag. 1 seg.
103 VD, pag. 1 seg.

nica richiamata dall'UPReg dell'autorizzazione di un pubblico ufficiale a realizzare un atto pubblico in forma elettronica, una copia elettronica o una certificazione elettronica.»[104]

Vengono inoltre presentate ulteriori proposte di formulazione:

- «*conferma elettronica, munita di firma elettronica, richiamata dall'UPReg dell'autorizzazione attuale di un pubblico ufficiale a realizzare un atto pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica* »[105];
- «*conferma elettronica, munita di firma elettronica, richiamata dall'UPReg attestante che colui che realizza un atto pubblico in forma elettronica o una certificazione elettronica è attualmente autorizzato a farlo*»[106].

Lett. d

Un partecipante pone la domanda a quale genere di atto pubblico in forma elettronica si riferisca l'ordinanza, ritenuto che la realizzazione elettronica dell'atto originale non è possibile, bensì soltanto quella della copia elettronica di un atto originale cartaceo (art. 55*a* cpv. 1 titolo finale CC). Ci si chiede quindi se questo non anticipi la revisione del titolo finale del CC (art. 55*n* dell'avamprogetto sul titolo finale del CC, dicembre 2012). Per il resto, la distinzione tra atto pubblico elettronico e copia elettronica è corretta.[107]

Un altro partecipante ritiene la definizione di atto pubblico in forma elettronica incompleta sotto il profilo dogmatico. Non vi sono soltanto dichiarazioni di atti giuridici o processuali (dichiarazioni di volontà), bensì pure dichiarazioni di fatti (dichiarazioni di presa d'atto). La lettera d sarebbe da formulare quindi nel seguente modo: «*Atto pubblico in forma elettronica: una registrazione di dichiarazioni di atti giuridici, processuali o di fatti oppure di fatti di rilevanza giuridica eseguita su documento elettronico, in una forma prescritta e in una data procedura, da parte di una persona autorizzata*»[108].

Un ulteriore partecipante chiede infine una definizione chiara di «atto pubblico in forma elettronica»[109].

Lett. e

Un partecipante critica il fatto che l'avamprogetto si basa esclusivamente sul sistema dell'atto originale. Fa notare che tale sistema è in vigore solo in determinati Cantoni; mentre in altri si applica il sistema dell'*atto per circolazione,* che prevede sin dall'inizio più di un originale. La definizione di cui alla lettera e dovrebbe pertanto essere adeguata nel modo seguente: "copia elettronica*: atto pubblico in forma elettronica che riproduce fedelmente in un documento elettronico il contenuto di un atto pubblico originale cartaceo*»[110].

In merito a questa disposizione è stato inoltre osservato quanto segue.

- Dovrebbe essere menzionata espressamente la possibilità di fare copie parziali[111].
- Non è chiaro se il concetto di «atto originale» comprenda anche il piano per il registro fondiario, il quale diviene atto pubblico mediante la certificazione da parte di un ingegnere geometra. La definizione andrebbe precisata in modo corrispondente[112].

---

104 FSN, pag. 4.
105 FNS, pag. 5.
106 SDMS, allegato, pag. 2.
107 VD, pag. 2.
108 FSN, pag. 1 seg. con rimando all'art. 195*a* CC e alla dottrina: Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berna 2014, nn 435-437; KNB–Stähli, N. 10 segg. sull'art. 51/52 NV BE.
109 PPD, pag. 1.
110 ANG, pag. 1 seg. e allegati.
111 FSN, pag. 4; VbN, pag. 2.
112 SZ, pag. 2.

- Il termine «fedelmente» è un concetto del mondo dell'analogia e, quindi, è da cancellare. Documenti elettronici contengono parole e altri dati a diverse livelli (testo visibile, testo invisibile, metadati, immagini ecc.). Va chiarito mediante verbale la misura in cui la riproduzione viene certificata[113].
- Si chiede una definizione chiara di «copia elettronica»[114].

Lett. f

Un partecipante solleva la questione se tale disposizione contenga o meno un elenco esaustivo e se continuano a essere possibili tutte le altre forme di certificazione; dando poi egli stesso risposta positiva a quest'ultimo quesito[115].

Cpv. 2

Mentre un partecipante giudica positivamente la formulazione di questo capoverso[116], altri due chiedono di limitare la disposizione a «*estratti ufficiali e certificazioni elettronici*», al fine di escludere dalla OAPuE tutti gli estratti cartacei firmati a mano (in particolare l'estratto del registro fondiario firmato a mano, le attestazioni, quali quelle della cartella ipotecaria registrale o piani certificati oppure estratti dal catasto RDPP) e per evitare che i relativi pubblici ufficiali siano inutilmente tenuti a iscriversi nell'UPReg[117].

5.2.2.3 Art. 3 P-OAPuE

In merito a questa disposizione non sono giunte osservazioni.

5.2.2.4 Art. 4 P-OAPuE

Questa disposizione ha sollevato questioni e critiche da parte di alcuni partecipanti. Un partecipante trova che il disciplinamento sia troppo ampio. La possibilità di derogare alle prescrizioni sugli atti pubblici è troppo ampia in considerazione della competenza cantonale di definire le pertinenti procedure. In fondo, già l'articolo 11*a* capoverso 3 della legge federale sul diritto privato internazionale prevede la possibilità di realizzare l'atto pubblico secondo le forme previste dal diritto straniero[118]. Molti altri ritengono questa norma molto poco praticabile, soprattutto perché è probabilmente difficile trovare le prescrizioni estere e accertare se la realizzazione dell'atto secondo il diritto straniero offra analoghe certezze relative a integrità, autenticità e sicurezza[119]. Pertanto, uno di questi partecipanti propone di integrare l'articolo con una disposizione sulla postilla elettronica[120]. Secondo un altro partecipante, questa disposizione solleva diverse questioni. Ad esempio, se sia possibile allestire un atto originale in due forme diverse (una volta secondo l'OAPuE e una volta in base a una norma di diritto straniero). In tal caso sorgerebbe la questione sul rapporto tra i due atti originali e sul modo di procedere se la verbalizzazione dell'uno non corrispondesse alla verbalizzazione dell'altro. Questo partecipante sembra essere contrario alla possibilità di realizzare un atto pubblico elettronico secondo il diritto straniero[121].

---

113 VbN, pag. 2.
114 PPD.
115 ZH, pag. 2.
116 ASC, pag. 1.
117 BS, pag. 2; FSN, pag. 4.
118 SO, pag. 2.
119 Cfr. NE, pag. 2; ZH, pag. 3; ZG, pag. 2; VD, pag. 3.
120 ZG, pag. 2.
121 VbN, pag. 2.

5.3 Registro svizzero dei pubblici ufficiali

5.3.1 Osservazioni generali

Un gran numero di partecipanti, ossia 11 Canotni e 2 organizzazioni, approvano che l'UPReg continui a essere gestito dalla Confederazione[122]. Un partecipante lo considera addirittura imprescindibile[123]. Un altro, in linea di massima critico nei confronti dell'avamprogetto, non si oppone alla gestione dell'UPReg da parte della Confederazione, purché sia chiaro che la conferma di ammissione proviene dalla competente autorità cantonale[124]. Viene inoltre evidenziato positivamente che la gestione da parte della Confederazione garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati[125]. Si valuta positivamente anche che la gestione a livello federale permette di diminuire i costi per gli utenti e i Cantoni.[126] Sempre in relazione all'UPReg è accolto con favore il fatto che l'autorizzazione per i pubblici ufficiali cantonali, la portata dell'autorizzazione nonché la sovranità e la responsabilità sui rispettivi dati restino di esclusiva competenza cantonale[127]. Quanto al rapporto tra eventuali registri elettronici cantonali dei pubblici ufficiali e l'UPReg, un partecipante valuta positivamente il fatto che l'UPReg possa servire al Cantone quale registro cantonale. In tale contesto è apprezzata in particolare la possibilità di differenziazione nell'iscrizione di pubblici ufficiali[128]. Altri due partecipanti sottolineano che l'UPReg non impedirebbe ai Cantoni di gestire propri registri sui pubblici ufficiali.[129] Questo aspetto è rilevante soprattutto perché tali registri potrebbero contenere pubblici ufficiali che non realizzano copie elettroniche o anche altri dati che secondo il P-OAPuE non sono contenuti nell'UPReg[130].
Inoltre, un partecipante ritiene positivo che l'UPReg consenta la tracciabilità cronologica dei documenti[131].

Accanto alle tante valutazioni positive sulle disposizioni relative all'UPReg, una minoranza di partecipanti si esprime invece in termini negativi, soprattutto quella parte della minoranza che solleva la questione della conformità dell'avamprogetto con la legge[132]. Viene sostenuta la tesi secondo cui un registro centrale dei pubblici ufficiali ammessi, dal quale, per realizzare un atto pubblico in forma elettronica, occorre richiamare una conferma d'ammissione, costituisce un'ingerenza nella competenza cantonale sull'organizzazione e la configurazione della procedura di realizzazione degli atti pubblici[133]. Si ritiene che l'articolo 55*a* capoverso 4 titolo finale CC non autorizzi la Confederazione a imporre a ogni pubblico ufficiale l'obbligo di iscriversi in un registro federale. Non vi è pertanto una base legale sufficiente per il registro dei pubblici ufficiali[134]. Peraltro, singoli dei suddetti partecipanti sostengono la tesi secondo cui, in virtù dell'articolo 122 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), l'organizzazione degli organi statali nell'ambito del diritto privato (nella fattispecie, notariati e pubblici ufficiali) è una competenza originaria dei Cantoni, ragione per cui le pertinenti disposizioni del P-OAPuE sarebbero anticostituzionali[135]. Per tali ragioni, un altro partecipante ravvede il rischio che giudici esteri non riconoscano una conferma d'ammissione svizzera e quindi la

---

122 AG, pag. 1; ZH, pag. 3; VS, pag. 1; ZG, pag. 1; UR, pag. 1 f.; AR, pag. 2; FR, pag. 1; SG, allegato, pag. 3; NE, pag. 1; TI, pag. 1; NW, pag. 1; SSURF, pag. 2; USC, pag. 3; in questo senso anche SO, pag. 2.
123 ZH, pag. 3.
124 VD, pag. 2.
125 VS, pag. 1; UR, pag. 1.
126 VS., pag. 1.
127 SO, pag. 2; FR, pag. 1; GE Annex, pag. 1; NE, pag. 1.
128 OW, pag. 2.
129 FR, pag.1; TI, pag. 2.
130 FR, pag. 1.
131 NE, pag. 1.
132 In merito cfr. anche 4.1 e 4.2.
133 AI, pag. 1; VD, pag. 1; UNIL, pag. 1 segg.; ANV, pag. 1 e 2 con rimando al parere di UNIL; FNS, pag. 3 segg. Con rimando al parere di UNIL; CP, pag. 2.
134 VD, pag. 1 seg. con rimando all'art 55*p* dell'avamprogetto sulla revisione del Codice civile (Atto pubblico) del dicembre 2012.
135 UNIL, pag. 1 segg.; ANV, pag. 1 e 2; FNS, pag. 3 segg.

qualità di pubblico ufficiale e pertanto potrebbero qualificare formalmente nulla la realizzazione di un atto pubblico in forma elettronica[136].

Secondo i suddetti partecipanti, un registro gestito a livello federale dovrebbe soltanto limitarsi a confermare che un pubblico ufficiale è iscritto in un registro cantonale[137]. Lo scopo dell'UPReg non dovrebbe essere il rilascio di una conferma di ammissione nel senso di un'attestazione della funzione. Il registro dovrebbe invece costituire soltanto una possibilità di validazione unitaria su scala nazionale della firma elettronica dei pubblici ufficiali[138]. In questo senso, si critica pure il fatto che il P-OAPuE non riconosca debitamente i registri cantonali già esistenti. Un'interfaccia tra tali registri cantonali e l'UPReg sarebbe quindi da preferire a un unico registro federale[139]. Diversi dei suddetti partecipanti fanno nuovamente riferimento al «sigillo cantonale» che, quale attestato cantonale della competenza di realizzare atti pubblici, dovrebbe essere determinante invece della conferma di ammissione dell'UPReg[140].

Inoltre, un partecipante lamenta che l'avamprogetto preveda che l'UPReg sia gestito dallo Stato e non da un'organizzazione privata, secondo criteri di economia di mercato. Secondo tale partecipante, al più tardi nell'ambito delle ulteriori revisioni occorrerebbe interrogarsi in modo critico e più a fondo sui compiti dello Stato nell'ambito del diritto in materia di registri[141]. Un altro partecipante raccomanda di affidare, a medio termine, la gestione dell'UPReg a eOperations, sotto la direzione della Conferenza svizzera sull'informatica[142].

Vengono altresì criticati altri singoli aspetti generali, quali, ad esempio, il fatto che l'avamprogetto non chiarisca in che misura i Cantoni saranno coinvolti nel futuro sviluppo dell'UPReg[143], come pure il fatto che l'avamprogetto non faccia chiarezza sui costi già sostenuti per lo sviluppo e la messa in opera dell'UPReg[144].

Ulteriori osservazioni riguardanti più articoli sono invece piuttosto di natura tecnica o pratica. Un partecipante, ad esempio, ritiene che la procedura per l'iscrizione nel registro dei pubblici ufficiali sia disciplinata in modo poco chiaro negli negli articoli 6–8 P-OAPuE. Non è infatti chiaro se spetti ai Cantoni iscrivere i loro pubblici ufficiali. Qualora invece fosse il singolo pubblico ufficiale a doversi iscrivere, l'articolo 8 P-OAPuE dovrebbe precisare che l'iscrizione non è valida fintanto che la competente autorità di vigilanza non abbia dato il proprio consenso[145]. Per ragioni di certezza del diritto e per il contenimento dell'onere, un Cantone ritiene utile attribuire in modo generale la facoltà di realizzare atti pubblici e certificazioni, senza distinguere le diverse categorie di pubblici ufficiali. Tale Cantone presume che anche l'obbligo di comunicazione in caso di mutazioni dovrà essere disciplinato nel diritto cantonale. Non ritiene tuttavia chiaro come siano disciplinate le responsabilità in riferimento ai registri gestiti dalla Confederazione[146].

---

136 FNS, pag. 4, con rimando ad uno scritto dell'Amtsgericht Steinfurt (allegato 2).
137 ANV, pag. 2.
138 FNS, pag. 4 e 5 seg., con proposte di formulazione degli articoli 5, 8 e 9 P-OAPuE, come pure SDMS con relative proposte di formulazione dell'art. 5 P-OAPuE, allegato.
139 SDMS, pag. 1 segg.
140 In particolare, FNS, pag. 4 e 5 seg., con rispettive proposte di formulazione degli articoli 5, 8 e 9 P-OAPuE; SDMS, pag. 1 segg., con proposte di formulazione in Allegato.
141 economiesuisse, pag. 2.
142 SH, pag. 1.
143 NE, pag. 2.
144 NE, pag. 2.
145 VD, pag. 3.
146 OW, pag. 2.

5.3.2 Osservazioni sui singoli articoli

5.3.2.1 Art. 5 P-OAPuE

Oltre ai suddetti pareri generali relativi alla gestione dell'UPReg da parte della Confederazione, rispetto a questa disposizione vengono fatte le seguenti osservazioni.

- Il diritto dei Cantoni di gestire i propri registri dovrebbe essere menzionato espressamente[147].
- Occorre menzionare che l'UFG garantisce l'unitario riconoscimento delle firme elettroniche dei pubblici ufficiali cantonali e l'interoperabilità dei sistemi informatici (cfr. art. 55a cpv. 4 titolo finale CC).[148]
- L'articolo 5 P-OAPuE va completato con i seguenti capoversi 2–4:

  «*[2] L'UFG è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione dei gestori di sistemi informatici per l'esecuzione della presente ordinanza interfacce con l'UPReg.*
  [3] L'UFG assicura strumenti per la validazione giuridicamente vincolante di caratteristiche elettroniche, previste dalla legge, di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche.
  [4] L'UFG definisce se e in che modo tali caratteristiche elettroniche debbano essere conservate nell'ambito dell'archiviazione durevole (archiviazione di lungo termine)».

  Motivazione del nuovo capoverso 2: ritenuto che conferiscono l'autorizzazione ai notai, per i Cantoni deve essere possibile collegare i propri sistemi informatici all'UPReg. A tale scopo devono essere accessibili interfacce. In tale contesto è irrilevante che i Cantoni gestiscano tali sistemi in proprio o mediante terzi (cfr. la motivazione dell'art. 2 cpv. 1 lett. c.).
  Motivazione del nuovo capoverso 3: nella misura in cui prescrive caratteristiche elettroniche di documenti (quali firme, formati di documenti e simili), la Confederazione deve altresì disciplinare il modo in cui tali caratteristiche vanno validate, mettendo a disposizione essa stessa validatori oppure determinando i validatori a cui ricorrere.
  Motivazione del nuovo capoverso 4: nella misura in cui la Confederazione prescrive caratteristiche di documenti, deve altresì disciplinare se e in che modo tali caratteristiche debbano essere conservate nell'archiviazione intermedia (10–20 anni) e di lungo termine (secondo il modello OAIS)[149].
- Nella versione francese vi è un errore di redazione: all'articolo 5 E-OAPuE è inutilmente annotato un numero di capoverso[150].

5.3.2.2 Art. 5bis P-OAPuE

Un partecipante propone l'inserimento di un articolo 5bis che sancisca l'obbligo di diligenza dei pubblici ufficiali, poiché la legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) menzionata nel rapporto esplicativo contempla soltanto i servizi di certificazione. Nell'ambito delle firme elettroniche e degli atti l'obbligo di diligenza va tuttavia applicato anche ai pubblici ufficiali. In caso di totale o parziale inosservanza di tale obbligo ne scaturirebbero questioni di responsabilità. Una simile disposizione sarebbe di grande rilevanza in quanto secondo l'avamprogetto, accanto ai notai, saranno legittimati a realizzare atti pubblici in forma elettronica anche altri pubblici ufficiali. Il partecipante propone la seguente formulazione: «*Il pubbli-*

147 GE, allegato, pag. 2, con una corrispondente proposta di formulazione.
148 ANV, pag. 3; SDMS, allegato, pag. 3.
149 VbN, pag. 2.
150 CP, pag. 2.

co ufficiale adotta tutte le misure necessarie e adeguate affinché la realizzazione dell'atto pubblico, la certificazione e l'atto non siano usati in modo abusivo e affinché la loro diffusione avvenga libera da falsificazioni e in modo sicuro»[151].

5.3.2.3 Art. 6 P-OAPuE

Tre partecipanti sottolineano che l'iscrizione di ingegneri geometri nel registro dei geometri ai sensi della legge sulla geoinformazione (LGI; RS *510.62*) costituisce un presupposto per poter operare sul territorio della Confederazione. Per poter operare quale pubblico ufficiale, tuttavia, devono essere soddisfatte ulteriori condizioni cantonali. In regioni con libera scelta del geometra tale ammissione è valida per tutto il Cantone; in Cantoni con monopolio territoriale l'ammissione è invece valida soltanto per un circondario o addirittura per un solo Comune. L'iscrizione nel registro dei geometri costituisce una condizione necessaria per poter operare nel Cantone. La responsabilità che nel Cantone abbia luogo la giusta iscrizione spetta però al Cantone. Sorge quindi la questione a chi spetti la competenza dell'iscrizione nell'UPReg[152].

In merito all'articolo 6 sono state fatte le seguenti osservazioni.

Cpv. 1

- L'ultimo periodo del capoverso 1 dovrebbe essere spostato alla fine del capoverso 2, altrimenti il capoverso 1 implicherebbe la gestione di tutti i dati, anche quelli dei pubblici ufficiali che non realizzano o certificano documenti elettronici[153].
- La maggioranza dei Cantoni gestirà un proprio registro dei pubblici ufficiali. A differenza dell'UPReg, tali registri cantonali conferiscono, con forza di cosa giudicata, ai pubblici ufficiali iscritti la facoltà di realizzare atti pubblici. Mediante l'iscrizione nel registro cantonale, il Cantone conferisce al pubblico ufficiale una funzione sovrana con la conseguenza che egli espleta un compito pubblico e sottostà pertanto alla vigilanza dello Stato. È quindi errata l'affermazione del secondo periodo del capoverso 1 secondo cui i Cantoni gestiscono i dati dei pubblici ufficiali nell'UPReg. Essa contraddice l'articolo 6 capoverso 2 P-OAPuE. Pertanto, il secondo periodo dell'articolo 6 capoverso 1 andrebbe adeguato come segue: «*Il Cantone può gestire nell'UPReg i dati di cui all'articolo 8 capoverso 1 per tutti i pubblici ufficiali assicurando che siano sempre aggiornati*"[154].

Cpv. 2

- L'ultima parte del periodo («...che offrono tali servizi») dovrebbe essere spostata alla fine (dopo «le persone abilitate nel Cantone»).[155]
- L'espressione francese "légaliser électroniquement" non ha senso e va sostituita con «*procéder à une légalisation électronique*» (lo stesso vale per l'art. 9 cpv. 1 P-OAPuE).[156]

Cpv. 4

- Tale disposizione consente un'interfaccia tra i registri cantonali e l'UPReg, il che soddisfa un'importante esigenza[157].

---

151 USC, pag. 2.
152 Geosuisse, pag. 2; IGS S. 2; bauenschweiz, pag. 1 seg.; in merito vedi anche le osservazioni sull'art. 7 P-OAPuE, 5.3.2.5.
153 SG, allegato, pag. 3; SSURF pag. 3.
154 FSN, pag. 5.
155 SG, allegato, pag. 3.
156 CP, pag. 2.
157 VD, pag. 2; GE Annex pag. 1.

- La competenza sulla determinazione dei requisiti tecnici dell'interfaccia dovrebbe essere conferita congiuntamente al DFGP e ai Cantoni interessati[158].
- Si deplora che in virtù del disciplinamento di cui all'articolo 16 P-OAPuE i costi dell'interfaccia siano addossati ai Cantoni o ai notai. Si chiede pertanto una disposizione esplicita secondo cui i costi per lo sviluppo e la manutenzione dell'interfaccia siano addossati esclusivamente al DFGP[159].
- Questo capoverso non dovrebbe limitarsi a una disposizione potestativa, ma sarebbe da riformulare in questi termini spostandolo nell'articolo 5 P-OAPuE: «*Il DFGP mette a disposizione gratuitamente interfacce per la trasmissione dei dati all'UPReg e validatori (propri o di terzi) per la validazione di atti pubblici. Il DFGP definisce i relativi requisiti tecnici.*»[160]

5.3.2.4 Art. 7 e 8 P-OAPuE

In riferimento a questi due articoli è stato osservato quanto segue:

- Nella prassi, le medesime persone lavorano a volte contemporaneamente per diversi uffici dello stato civile oppure per un ufficio dello stato civile e per l'autorità di vigilanza. L'articolo 7 P-OAPuE prevede che possano essere inserite più funzioni per una singola persona. Sorge quindi la domanda se, come auspicabile, possa essere consentito anche l'iscrizioni di più organizzazioni per una singola persona[161].

5.3.2.5 Art. 7 E-OAPuE

In riferimento a questo articolo è stato osservato quanto segue.

In generale

- Ci si chiede come mai gli ingegneri geometri non siano menzionati nel rapporto esplicativo (pag. 8 seg.)[162].
- Il rapporto esplicativo dovrebbe osservare che, nel caso degli ingegneri geometri, per l'ammissione di persone nel UPReg, la Commissione per gli ingegneri geometri è competente per tutta la Svizzera. L'autorità cantonali di vigilanza, ossia il servizio di vigilanza sulle misurazioni, non dispone da sola delle pertinenti competenze[163]. Si raccomanda quindi l'aggiunta seguente: «*Nel caso degli ingegneri geometri decide l'autorità di vigilanza cantonale, a condizione che il pubblico ufficiale incaricato della misurazione ufficiale sia iscritto nel registro degli ingegneri geometri di cui all'articolo 41 capoverso 1 LGI.*»[164]
- Le spiegazioni del rapporto esplicativo (pag. 9, ultimo capoverso, prima riga) si riferiscono presumibilmente al capoverso 3 (invece che al cpv. 2)[165].

Cpv. 2

- Secondo il diritto notarile bernese, i notai possono disporre di uno studio centrale e di altre sedi esterne. Tale aspetto dovrebbe emergere dall'UPReg. La formulazione deve essere adeguata come segue: «*Ogni persona deve essere iscritta con la propria funzione e con la propria organizzazione di appartenenza. Per ciascuna persona*

158 GE, allegato, pag. 2, con la relativa proposta di formulazione.
159 GE, allegato, pag. 1 seg., con la relativa proposta di formulazione.
160 FSN, pag. 5.
161 GR, pag. 2; CSC pag. 1.
162 AG, pag. 1.
163 ZH, pag. 3; BL pag. 1.
164 BL, pag. 1.
165 SG, allegato, pag. 3.

possono essere inserite più funzioni e più recapiti professionali.» Ne consegue che anche l'articolo 8 capoverso 1 lettere d, e, g, ed h P-OAPuE è da formulare al plurale[166].

5.3.2.6 Art. 8 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

In generale

- Va prevista la possibilità che nell'ambito del registro di commercio non ogni collaboratore debba richiedere un proprio IDI, bensì, che vada indicata l'IDI del competente registro di commercio. I collaboratori vengono indicati quali collaboratori del registro di commercio e dell'ufficio dei fallimenti. Dover richiedere un IDI per ciascun collaboratore costituirebbe un inutile dispendio amministrativo[167].

Cpv. 1

Lett. a

Per l'identificazione del pubblico ufficiale, alcuni partecipanti propongono una diversa regolamentazione. Viene fatto notare che il passaporto o la carta d'identità non consente la registrazione di tutti i prenomi ufficiali. Per evitare malintesi e identificare chiaramente le persone il nome ufficiale deve essere iscritto con *tutti* i cognomi e prenomi; come previsto anche dall'articolo 8 capoverso 3 lettera a OAPuE-DFGP (RS *943.033.1*)[168]. Altri partecipanti propongono l'utilizzo della formulazione «*Cognome e nome secondo il registro dello stato civile*», visto che i dati personali nel registro elettronico dello stato civile costituiscono la base per i nomi ufficiali in Svizzera. Al contrario delle autorità dello stato civile, gli uffici cantonali per passaporti e documenti possono annotare anche il nome non ufficiale d'affinità.[169]

Lett. d

- Questa disposizione deve essere formulata più chiaramente. Ci sono persone con più indirizzi (in particolare, studi notarili che operano in più sedi), ragione per cui deve essere chiaro quali indirizzi siano da iscrivere. Inoltre, ci sono persone con più funzioni (in particolare nell'ambito dello stato civile). Pertanto, deve essere previsto che una persona possa avere più iscrizioni nel registro dei pubblici ufficiali[170].

Lett. f

- Nel Cantone SZ è problematica l'indicazione di un IDI. Se l'ufficio cantonale non dispone di IDI, si pone la questione se possa essere utilizzato l'IDI del Cantone (se disponibile)[171].
- Secondo il diritto cantonale, i pubblici ufficiali non vengono numerati. In sostituzione si propone di utilizzare l'eventuale numero del sigillo elettronico usato nel rispettivo Cantone[172].

166 VbN, pag. 3.
167 ZG, pag. 3.
168 AG, pag. 1 seg.; in questo senso anche FSN pag. 5.
169 ZG, pag. 1 e 2 seg.; in modo analogo anche ASC pag. 1.
170 BE, pag. 2.
171 SZ, pag. 2.
172 FNS, pag. 6; per la cancellazione del «numero cantonale» anche SDMS, allegato, pag. 4.

Cpv. 2

- In base a questa disposizione, l'Ufficio federale di topografia (swisstopo) o la Direzione federale delle misurazioni catastali saranno tenuti a integrare il registro degli ingegneri geometri con le informazioni di cui al capoverso 1 del presente articolo[173].
- La disposizione è da integrare come segue: "*Il pubblico ufficiale mette i certificati di cui al capoverso 1 lettera i a disposizione dell'UPReg, direttamente o mediante l'interfaccia di cui all'articolo 6 capoverso 4*»[174].

Cpv. 3

- Questa disposizione deve essere formulata in modo più chiaro. Ci sono persone con più indirizzi (in particolare, studi notarili che operano in più sedi), ragione per cui deve essere chiaro quali indirizzi vanno iscritti. Inoltre, ci sono persone con più funzioni (in particolare nell'ambito dello stato civile). Pertanto, occorre prevedere che una persona possa avere più iscrizioni nel registro dei pubblici ufficiali.[175]

5.4 Procedura

5.4.1 Osservazioni generali

In merito alle disposizioni sulla procedura vi sono molte osservazioni su aspetti specifici. Tuttavia, una minoranza dei partecipanti mette in discussione o critica tali disposizioni anche in linea generale, soprattutto in merito alla conformità con gli articoli 55 capoverso 1 e 55*a* capoverso 4 titolo finale CC.

Un partecipante propone di introdurre un sistema fondamentalmente diverso per la realizzazione degli atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche. Ritiene auspicabile infatti elencare le diverse tipologie di realizzazione di atti pubblici invece delle modalità di procedura, in quanto la definizione di tali modalità violerebbero la competenza dei Cantoni di disciplinare la forma della realizzazione di atti pubblici[176].

Altri partecipanti si esprimono in senso critico sulla necessità di dover apporre la conferma di ammissione, ritenendola una violazione della competenza cantonale secondo l'articolo 55 capoverso 1 titolo finale CC[177]. Un partecipante chiede di specificare che la conferma di ammissione è rilasciata dalle competenti autorità (cantonali) e che mediante l'UPReg può essere solo richiamata. Occorre evitare l'impressione che sia l'UFG a rilasciare la conferma[178]. Un altro partecipante osserva che nel Canton VD esiste un registro elettronico dei notai che, contemporaneamente alla firma del notaio, fornisce un sigillo elettronico a conferma che il notaio agisce in veste ufficiale. Solo il Cantone può fornire un simile sigillo, visto che trasferisce parzialmente la sua sovranità al pubblico ufficiale. L'art. 9 P-OAPuE accenna in linea di principio a tale aspetto, senza tuttavia menzionare esplicitamente il sigillo cantonale. Si chiede quindi di esplicitare tale aspetto nell'OAPuE e che sia riconosciuto espressamente il sigillo elettronico cantonale.[179]

In relazione alla conferma di ammissione, un partecipante osserva che soltanto una firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2bis CO costituisce una firma personale. Per contro, mediante un certificato elettronico qualificato, non può essere generata

[173] SZ, pag. 2.
[174] FNS, pag. 6; in modo analogo SDMS Allegato pag. 4.
[175] BE, pag. 2.
[176] GE, allegato, pag. 2 seg.
[177] In particolare, AI, pag. 1; UNIL, pag. 2 seg.; FNS, pag. 4.
[178] VD, pag. 1 seg.
[179] SDMS, pag. 3, con le rispettive proposte di formulazione in allegato.

alcuna firma notarile; pertanto, le conferme di ammissione cantonali e federali dovrebbero essere munite di firma elettronica[180]

Tre partecipanti si chiedono se la certificazione della stampa di un documento elettronico ai sensi dell'art. 13 E-OAPuE rientri nella competenza esecutiva del Consiglio federale. È più probabile che tale competenza resti riservata al Cantone, poiché non rientra nell'ambito della realizzazione di atti pubblici in forma elettronica[181].

Ulteriori critiche riguardano aspetti della procedura per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche. Due partecipanti criticano la procedura soprattutto perché troppo dispendiosa per la digitalizzazione di giustificativi da parte del registro di commercio. La procedura è considerevolmente più complicata rispetto a quella prevista per la certificazione su carta.[182] Un partecipante sostiene che la digitalizzazione di giustificativi sia un atto amministrativo interno. Pare quindi poco ragionevole che il registro di commercio debba confermare a sé stesso che il collaboratore procedente abbia la pertinente competenza e che, inoltre, sia iscritto nell'UPReg quale notaio. Per questi affari di massa dovrebbe essere prevista una procedura semplificata, mediante firma specifica (certificati macchina) e rinunciando alla conferma di ammissione via UPReg. Per motivi oggettivi risulta inoltre più ragionevole inserire tali regolamentazioni nell'ordinanza sul registro di commercio[183]. Un altro partecipante giudica i costi connessi alla firma elettronica troppo elevati[184].

Vengono inoltre fatte osservazioni generali o di principio sulle disposizioni procedurali.

Tre partecipanti propongono che si rinunci all'esigenza di digitalizzare l'atto originale e che l'atto pubblico possa essere steso direttamente in forma elettronica, come già avviene in alcuni Cantoni[185]. In tal modo, l'atto pubblico in forma elettronica potrebbe essere steso mediante dati strutturati, elettronicamente registrati. Grazie alla stesura in forma elettronica, i dati registrati in modo strutturato potrebbero essere trasmessi dal notaio al registro fondiario mediante un formato di interfaccia standardizzato su scala nazionale (p. es. mediante un sistema Terravis). Nel caso della misurazione ufficiale, nel Cantone di Berna già ora l'originale del piano catastale è emesso quale stampa dei dati elettronici del geometra. Nel contempo, gli equivalenti dati elettronici vengono trasmessi mediante l'interfaccia standardizzato dalla misurazione ufficiale al registro fondiario, nel quale sono registrati in forma elettronica[186]. Grazie alla realizzazione dell'atto pubblico direttamente in forma elettronica, si potrebbe rinunciare alla digitalizzazione delle firme delle parti e del notaio, il che è auspicabile per ragioni di sicurezza[187].

Un partecipante rileva infine che l'avamprogetto non disciplina la possibilità di allestire da un documento firmato elettronicamente una certificazione della firma su carta. Per la copia certificata, questo caso è disciplinato dall'articolo 13 P-OAPuE. Il partecipante ritiene che non sia del tutto da escludere che, in determinati casi, sussista l'esigenza di una simile certificazione[188].

---

180 FNS, pag. 4 seg. con rispettive proposte di formulazione e integrazione sull'art. 2 cpv. 1 lett. b-c E-OAPuE.
181 FR, pag. 2; SG, allegato, pag. 1 seg.; GE, allegato, pag. 4; con rinvio a queste prese di posizione, ma anche a osservazioni opposte, SSURF, pag. 1 seg.
182 GE, allegato, pag. 3; cfr. anche ZH, pag. 1 e 3.
183 SG, allegato, pag. 3 seg.
184 GE, pag. 1.
185 BE, pag. 3; SDMS, pag. 3, con la rispettiva proposta di formulazione relativa all'art. 10 cpv. 2 P-OAPuE, allegato; FNS, pag. 7, anch'essa con la relativa proposta di formulazione.
186 BE, pag. 3.
187 BE, pag. 3; SDMS, pag. 3; FNS, pag. 7, con riferimento alla «prospettata ammissione della firma elettronica».
188 BE, pag. 4.

5.4.2 Osservazioni sui singoli articoli

5.4.2.1 Art. 9 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

In generale

- Ci si chiede perché il rapporto esplicativo non menzioni gli ingegneri geometri (pag. 9 segg.). Sarebbe importante illustrare le loro competenze nella tabella del rapporto esplicativo (pag. 10 seg.)[189].
- Occorre prevedere la possibilità, nell'ambito del registro di commercio, di indicare, invece di un IDI per ogni collaboratore, l'IDI del registro di commercio competente. I pubblici ufficiali sono qualificati quali collaboratori del registro di commercio e degli uffici dei fallimenti. Costituirebbe un inutile dispendio amministrativo dover richiedere un IDI per ciascun collaboratore[190].
- In considerazione degli obiettivi perseguiti dal registro dei pubblici ufficiali, non vi è alcun motivo di completare le informazioni previste dal P-OAPuE con altre informazioni previste dal diritto cantonale (in particolare, informazioni relative alla lingua utilizzata o a titoli accademici)[191].
- Attualmente, l'esigenza di un ulteriore elemento cantonale sulla pagina del verbale non può essere valutato in termini definitivi. Appare tuttavia ragionevole che i Cantoni possano apportare ulteriori elementi, al fine di tener conto di future evoluzioni a livello cantonale[192].

Cpv. 1

- L'utilizzo, nella versione francese, di «légaliser électroniquement» non ha senso e va sostituita con «*procéder à une légalisation électronique*» (ciò vale anche per l'art. 6 cpv. 2 P-OAPuE)[193].

Lett. a

- Nel testo dell'ordinanza è previsto che il pubblico ufficiale "realizza il documento elettronico". Si propone che la disposizione precisi che il pubblico ufficiale realizza il documento destinato a essere trasmesso per via elettronica («*l'officier public établit le document destiné à être transmis par voie électronique*»)[194].

Lett. e

- In caso di certificazioni per scopi meramente interni all'autorità, si deve poter rinunciare alla richiesta e al rilascio della conferma di ammissione dal registro dei pubblici ufficiali[195].
- La modalità su come inserire sul documento la conferma di ammissione è da precisare[196].
- Alla procedura sarebbe da aggiungere l'apposizione da parte del pubblico ufficiale del sigillo elettronico secondo il diritto cantonale[197].

---

189 AG, pag. 1; ZH, pag. 4, BL, pag. 1; BS, pag. 2; SZ, pag. 2.
190 ZG, pag. 3.
191 FR, pag. 1.
192 OW, pag. 2.
193 CP, pag. 2.
194 FR, pag. 2.
195 ZH, pag. 3, inoltre cfr. punto 4.2.
196 FR, pag. 2.
197 ANV, pag. 3; FSN, pag. 2; SDMS, allegato, pag. 5.

- La formulazione va adeguata come segue: «*(il pubblico ufficiale) richiama la conferma di ammissione dall'UPReg e l'appone unitamente ad altri eventuali elementi di cui al capoverso 3.*». Ulteriori elementi dovrebbero poter essere annotati in un'unica tappa. In caso di annotazione di ulteriori elementi cantonali in una tappa successiva, sussiste il rischio che vengano danneggiate caratteristiche elettroniche del documento stesso[198].

Cpv. 2

- La designazione della funzione «in chiaro» non ha alcuna influenza sulla validazione. Il documento deve comunque essere validato mediante software. L'esigenza della visibilità non potrebbe forse indurre a validare «de visu»? Peraltro, l'apposizione di tracce in chiaro nel caso della firma e della designazione della funzione causa problemi nella prassi, in quanto i documenti, in determinate circostanze, perdono la loro qualità di formato PDF/A valido (problema dello spazio dei colori) oppure tale apposizione è sovrapposta sul testo che ne risulterebbe coperto.[199]

Lett. c

Anche in merito a questa disposizione – come già per l'articolo 8 capoverso 1 lettera d P-OAPuE – diversi partecipanti propongono un'altra formulazione[200]. La disposizione dovrebbe recitare quanto segue: «*cognome e nome del pubblico ufficiale secondo l'UPReg e l'IDI.*»[201] oppure: «*il cognome e i nomi del pubblico ufficiale secondo l'iscrizione nell'UPReg e l'IDI.*»[202]

Lett. e

- Questa disposizione viene accolta positivamente. La chiara delimitazione della competenza del pubblico ufficiale consente alle rispettive autorità di vigilanza cantonali di delimitare, in virtù del rispettivo ordinamento cantonale, l'autorizzazione individuale, a seconda, ad esempio, della formazione e della funzione di ciascun collaboratore. Anche nel caso dell'estensione del campo d'applicazione personale ai collaboratori degli uffici del registro fondiario, come proposto dall'articolo 2 capoverso 1 lettera a P-OAPuE, è così garantito che la competenza di realizzare atti pubblici e rilasciare certificazioni sia conferita soltanto nell'ambito della normativa vigente[203].
- Nel Cantone di Zurigo determinate persone sono autorizzate a rilasciare certificazioni elettroniche, ma non a realizzare atti pubblici in forma elettronica. La presente disposizione dovrebbe essere pertanto formulata in sintonia con l'articolo 2 capoverso 1 lettera a P-OAPuE ("...*atti pubblici in forma elettronica* ***o*** *certificazioni elettroniche* ...")[204].
- Ci si chiede se nella descrizione delle competenze dei pubblici ufficiali non si debba tenere conto del cosiddetto «piccolo notariato», praticato in 10 Cantoni. In tale contesto – a differenza di quanto avviene con il notariato latino – le persone roganti non possono realizzare determinati atti in relazione a beni immobili. Un adeguamento del tenore dell'ordinanza non sembra tuttavia necessario, è sufficiente l'adeguamento nella descrizione della conferma di ammissione[205].

198 VbN, pag. 3.
199 VbN, pag. 3.
200 Cfr. punto 5.3.2.6.
201 ZG, pag. 1 e 2 seg.; in modo analogo anche ASC pag. 1.
202 FSN, pag. 5 seg.
203 LU, pag. 2.
204 ZH, pag. 4.
205 FNS, pag. 6.

Cpv. 3

- Questa disposizione dovrebbe essere abrogata[206]. Non sussiste infatti nessuna necessità di ulteriori elementi cantonali. Del resto, il loro inserimento non spetta al gestore del registro. Occorre rilevare che non si può parlare di una validità ai sensi del diritto federale degli atti pubblici e delle certificazioni, bensì al massimo della validità della conferma di ammissione[207].
- Si chiede di introdurre in questa disposizione un esplicito riferimento al sigillo professionale elettronico[208].
- Il secondo periodo della disposizione va abrogato. È unicamente il diritto cantonale a stabilire se nel caso di disposizioni procedurali cantonali si tratti di norme che ne condizionano la validità o di prescrizioni d'ordine. Se il diritto cantonale dispone che nella realizzazione di un atto pubblico in forma elettronica è necessario l'utilizzo del sigillo professionale elettronico, in mancanza del sigillo non viene realizzato alcun atto pubblico e nulla può la dichiarazione di ammissione federale. Da questo punto di vista, è errato prevedere in questa disposizione che ulteriori elementi sulla pagina del verbale (come il sigillo elettronico) non avrebbero alcuna influenza sulla validità dell'atto pubblico elettronico[209].
- La formulazione è da adeguare nel modo seguente: «*I Cantoni possono prevedere l'aggiunta di ulteriori elementi sulla pagina del verbale. Nella misura in cui tali elementi vengono apportati in chiaro, devono essere apportati sotto la conferma di ammissione*». Per la motivazione, si rinvia alle osservazioni sul capoverso 2. Considerato che l'autorizzazione alla realizzazione di atti pubblici è di competenza cantonale, l'aggiunta di «ulteriori elementi» deve divenire regola notarile[210].

Cpv. 4

- La competenza federale sulla regolamentazione della conferma di ammissione è da estendere anche al sigillo cantonale elettronico del pubblico ufficiale[211].

5.4.2.2 Art. 10 P-OAPuE

Questa disposizione – che prevede la digitalizzazione dell'atto originale ha dato adito ad alcune proposte di modifica di fondo.

Un partecipante critica, ad esempio, il fatto che l'avamprogetto si basi esclusivamente sul sistema dell'atto originale. Si osserva che tale sistema vige solo in alcuni Cantoni (TI, ZH, BE, UR, FR, SO, VD, VS, NE, GE, JU), mentre in altri viene utilizzato il sistema dell'*atto per circolazione* (p. es. nel Cantone AG), che prevede sin dall'inizio il rilascio di più originali. Pertanto, l'articolo 10 P-OAPuE dovrebbe essere adeguato di conseguenza. Il pubblico ufficiale non dovrebbe essere tenuto ad aggiungere un verbale che secondo il diritto cantonale non può redigere. Si propone quindi la seguente formulazione:

206 FNS, pag. 6 seg.; SDMS, allegato, pag. 5.
207 FNS, pag. 6 seg.
208 FSN, pag. 2.
209 FSN, pag. 3.
210 VbN, pag. 3.
211 FNS, pag. 7; SDMS, allegato, pag. 7; il rinvio al sigillo cantonale elettronico in questa disposizione viene richiesto anche da ANV, pag. 3.

Art. 10 Copia elettronica di un atto originale
[1] L'atto originale è realizzato su carta.
[...]
[3] Il pubblico ufficiale allega al documento il verbale attestante la sua conformità con l'atto originale (firma o esemplare) o le sue relative parti.
[...][212]

Un altro partecipante chiede di adeguare l'articolo 10 E-OAPuE in modo da poter emettere l'atto elettronico direttamente in formato elettronico e stamparlo solo successivamente (se richiesto dalle parti) e quindi di rinunciare alla digitalizzazione dell'atto originale su carta[213]. In modo analogo, due partecipanti rinviano alla cosiddetta «*realizzazione sig.*» applicata nei loro Cantoni, con cui viene realizzato un documento elettronico autonomo e non è quindi necessaria la digitalizzazione dell'atto originale con le firme autografe. È il diritto cantonale a decidere decide se e in che misura tale genere di realizzazione sia consentito. Il P-OAPuE non dovrebbe pertanto prevedere restrizioni in ordine alle modalità di realizzazione degli atti pubblici elettronici. Inoltre, occorrerebbe prestare attenzione all'aspetto della protezione dei dati in riferimento alla pubblicazione di firme autografe.[214] La formulazione dell'articolo 10 capoverso 2 P-OAPuE andrebbe quindi adeguata nel modo seguente: «*È digitalizzato o salvato elettronicamente per intero o in parte assieme a eventuali allegati.*»[215]

Un partecipante fa notare poi che la definizione della copia elettronica nell'articolo 2 capoverso 1 lett. e P-OAPuE diverge da quella nella procedura secondo l'articolo 10 P-OAPuE, in quanto nella prima disposizione è presupposta una riproduzione elettronica testualmente fedele dell'atto originale, mentre la seconda presuppone una copia digitale. In effetti, in molti Cantoni la prassi notarile applica entrambe le varianti. Le due disposizioni sarebbero da adeguare in modo da contemplare entrambi le varianti[216].

Ulteriori osservazioni su questa disposizione

Cpv. 4

- La formulazione è da cancellare[217] o da adeguare nel modo seguente[218]: *«(il pubblico ufficiale) può integrare il verbale con altri dati*.» Nella realizzazione elettronica il destinatario non è da indicare e la cerchia dei (potenziali) destinatari sarebbe da lasciare aperta, poiché a differenza della realizzazione cartacea, quella elettronica consente potenzialmente un numero indefinito di esemplari. L'indicazione dei singoli dati è pertanto da cancellare[219].

5.4.2.3 Art. 11 P-OAPuE

Un partecipante accoglie espressamente con favore che l'avamprogetto introduca la procedura per la realizzazione di un atto pubblico in forma elettronica da un registro pubblico[220].

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

---

[212] ANG, pag. 1 seg. e gli Allegati ivi citati.
[213] BE, pag. 3; cfr. anche n. 5.4.1.
[214] VbN, pag. 3 seg.; FSN, pag. 6; SDMS, pag. 3 e allegato, pag. 7
[215] FSN, pag. 6.
[216] GE, allegato, pag. 3.
[217] ANG, pag. 2 con rimando alla presa di posizione di VbN, pag. 4.
[218] VbN, pag. 4 con rimando ai modelli di verbali (http://www.bernernotar.ch/dienstleistungen/support-elektronische-kanzlei/hinweise-spezifikationen.htm#c338).
[219] VbN, pag. 4.
[220] SO, pag. 2.

Cpv. 1

- In relazione alla realizzazione di estratti e attestazioni elettronici da registri di diritto privato, si pone la questione se l'elenco di cui agli articoli 11 e 2 P-OAPuE sia esaustiva[221].
- Non è chiaro se sia compresa la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica nell'ambito delle misurazioni ufficiali e dei catasti RDPP. Questi ultimi vengono indicati come «catasti» e non sono considerati «registri»[222]. Il testo dell'ordinanza è formulato in modo troppo restrittivo e dovrebbe essere redatto in modo più ampio, al fine di consentire la realizzazione di atti pubblici anche nel settore delle misurazioni ufficiali e dei catasti RDPP (possibile formulazione: «*attestante il fatto che si tratta […] da un registro o da un catasto pubblico*».[223]

Cpv. 2

- Per gli ambiti del registro fondiario e del registro di commercio il rimando in questa disposizione è da limitare all'articolo 9 capoverso 1 lettere c–e P-OAPuE. Visto che questi atti pubblici in forma elettronica provengono da un registro pubblico, non trovano applicazione le lettere a-b dell'articolo 9. Dovrebbe valere invece la medesima regola e il medesimo rimando dell'articolo 15 capoverso 2 P-OAPuE[224].
- Il rimando è da limitare all'articolo 9 capoverso 1 lettera c–e, poiché già il capoverso 1 prescrive che va allestito un documento in forma elettronica e aggiunto un verbale[225].

5.4.2.4 Art. 12 P-OAPuE

Un partecipante chiede di regolamentare nell'articolo 12 P-OAPuE anche la copia certificata elettronicamente di un documento elettronico, fornendo concrete proposte di modifica: [226]

- La rubrica dovrebbe recitare: "*Copia elettronica certificata di un documento*".
- La copia certificata elettronicamente di un documento elettronico dovrebbe essere regolata in un nuovo capoverso 2 dal seguente tenore: «*Per la realizzazione di una copia certificata di un documento elettronico, quest'ultimo è trasposto, in tutto o in parte, in un nuovo documento elettronico*.»
- L'attuale capoverso 2 (nuovo cpv. 3) dovrebbe essere formulato come segue: «*Il pubblico ufficiale allega al documento elettronico il verbale attestante la sua conformità con il documento cartaceo o il documento elettronico o le sue rispettive parti*.»
- L'attuale capoverso 3 (nuovo cpv. 4) va adeguato anche in considerazione della circostanza che un documento elettronico, accanto alle informazioni in chiaro, ne contiene ulteriori, ad esempio i metadati, e, a seconda del programma con cui il documento viene reso visibile, sono visibili informazioni o livelli differenti. La copia di un documento elettronico non è semplicemente una copia identica all'originale. Il pubblico ufficiale deve quindi mettere a verbale quali caratteristiche sono le stesse e quali no. Vanno indicate, inoltre, le caratteristiche verificate in relazione all'identità e le modalità di tale verifica. Il capoverso 3 sarebbe da formulare nel modo seguente: «*Nella realizzazione di una copia elettronica certificata di un documento elettronico, il pub-*

[221] TI, pag. 2.
[222] ZH, pag. 4.
[223] BL, pag. 2.
[224] BE, pag. 3.
[225] VbN, pag. 4.
[226] VbN, pag. 4.

blico ufficiale verbalizza quali caratteristiche del documento originale corrispondono a quelle della copia elettronica certificata e quali no.»[227]

5.4.2.5 Art. 13 P-OAPuE

Tre partecipanti ritengono che non sia chiaro in che misura la stampa certificata di un documento elettronico secondo l'articolo 13 P-OAPuE rientri nella competenza normativa dell'ordinanza. È piuttosto probabile che tale competenza permanga ai Cantoni, poiché la stampa non fa parte dell'ambito della realizzazione elettronica dell'atto pubblico[228].

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

Cpv. 1

- La problematica di ciò che è leggibile non è limitata a documenti che non costituiscono formati riconosciuti ed è una questione generale. Anche dati PDF/A contengono, ad esempio, metadati. Pertanto, la formulazione «*soltanto di quanto riesce a leggere*» è applicabile all'intero articolo (e non solo al cpv. 5), a prescindere dai formati utilizzati. Sarebbe da inserire un nuovo capoverso 1 dal seguente tenore: «*Nella certificazione di stampe di documenti elettronici, il pubblico ufficiale attesta esclusivamente quanto riesce a leggere*». L'attuale capoverso 1 (nuovo cpv. 2) dovrebbe essere così riformulato: «*Per la realizzazione di una stampa certificata di un documento elettronico, il documento viene stampato in tutto o in parte su carta*»[229].

Cpv. 2

- Il testo dell'ordinanza deve essere precisato. Non è chiaro infatti cosa s'intenda con la formulazione «... *attestante la sua conformità con il documento elettronico presentato*...», ossia, se sia intesa la sola parte in chiaro dell'atto oppure un formato elettronico leggibile solo con specifiche applicazioni IT o anche altri formati[230].
- Oltre alle firme, i documenti elettronici possono contenere altre caratteristiche elettroniche (p. es. estratti del casellario giudiziale, documenti UFCOM ecc.). Pertanto, in sostituzione dell'attuale capoverso 2 dovrebbe essere inserito un nuovo capoverso dal seguente tenore: «*Devono essere verbalizzati anche gli strumenti d'ausilio per la visualizzazione del contenuto e dei metadati nonché le ulteriori circostanze della visualizzazione e della stampa. Devono inoltre essere verificate e documentate le caratteristiche elettroniche del documento*.»[231]

Cpv. 3

- Le indicazioni richieste non sono sufficienti, poiché, oltre alla firma, i documenti elettronici possono contenere ulteriori caratteristiche elettroniche (p. es. estratti del casellario giudiziale, documenti UFCOM ecc). La disposizione sarebbe da riformulare come segue: «*Se il documento da certificare reca una firma elettronica, il pubblico ufficiale verifica altresì la firma e documenta sulla stampa il risultato della verifica per quanto riguarda:*»[232].

Lett. c

- Occorre esemplificare cosa s'intende per «attributi giuridicamente rilevanti»[233].

---

[227] VbN pag. 4 seg. con rimando anche alle osservazioni in parte corrispondenti sull'rt. 13 cpv. 3 E-OAPuE.
[228] FR pag. 2; SG Allegato pag. 1 seg.; GE Annex pag. 4.
[229] VbN pag. 5.
[230] BE pag. 3.
[231] VbN pag. 5 con rimando alle proposte di modifica sull'art. 12 cpv. 3 risp. sul nuovo cpv. 4 E-OAPuE.
[232] VbN pag. 5.
[233] BE, pag. 4.

- Al momento della certificazione il notaio non può valutare in maniera definitiva se un determinato attributo sia o meno «giuridcamente rilevante» o se possa divenirlo in futuro. Pertanto, questa parte della frase è da cancellare. Occorre inoltre chiarire che tali attributi si riferiscono alla firma e non alle caratteristiche elettroniche del documento. La disposizione va riformulata nel modo seguente: «*la validità e la qualità della firma, compresi eventuali suoi attributi*»[234].

Cpv. 5

- Questo capoverso è da cancellare in osservanza delle altre osservazioni del VbN sull'articolo 13 P-OAPuE.[235]

5.4.2.6 Art. 14 e 15 P-OAPuE

Diversi partecipanti fanno notare che l'autenticità di una firma può essere certificata anche in modo diverso che con l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale o mediante il riconoscimento della firma come propria da parte del firmatario[236]. Viene menzionata, ad esempio, la certificazione sulla base del confronto con una firma depositata presso il notaio o del riconoscimento della firma come autentica da parte del notaio[237]. Viene menzionata anche la possibilità dell'apporto di una firma in una sessione telematica accompagnata da colloquio telefonico con il pubblico ufficiale[238]. Quindi per il verbale di cui agli articoli 14 capoverso 2 e 15 capoverso 1 P-OAPuE vengono fatte diverse proposte di modifica: ad esempio la formulazione «*è stata apposta in modo visibile per il pubblico ufficiale»* e «*è stata manifestamente apposta personalmente*» [239] oppure l'aggiunta di una lettera c con la formulazione «*è autentica senza alcun dubbio*»[240].

Analogamente a quanto previsto all'articolo 2 P-OAPuE, un partecipante propone di integrare gli articoli 14 e 15 P-OAPuE prevedendo che anche segni a mano possano essere certificati[241].

5.4.2.7 Art. 14 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

Cpv. 2

- La disposizione intacca la competenza cantonale per l'organizzazione della procedura di realizzazione dell'atto pubblico, poiché definisce le specificità per la certificazione della conformità e la relativa formulazione. La disposizione è da formulare nel modo seguente: «*L'ufficiale pubblico aggiunge al documento elettronico la sua formula di certificazione*»[242].

5.4.2.8 Art. 15 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

In generale

- L'applicazione di questa disposizione dovrebbe essere limitata agli uffici dello stato civile. Per gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, invece, sarebbe

---

234 VbN, pag. 5 seg.
235 VbN, pag. 5 seg.
236 Cfr. SO, pag. 2; GE, allegato, pag. 4; VbN, pag. 6; FSN, pag. 6.
237 GE, allegato, pag. 4; FSN, pag. 6.
238 VbN, pag. 6.
239 VbN pag. 6; FSN, pag. 6.
240 SO, pag. 2.
241 SO, pag. 2.
242 GE, allegato, pag. 4.

più opportuna una nuova regola che disciplini il riconoscimento di atti che i privati consegnano o inviano per mail. L'articolo 32 dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF) copre tutti i casi di certificazione da parte del registro fondiario di copie di un estratto del registro. Questioni procedurali riguardano invece soprattutto le iscrizioni elettroniche da parte di privati o meglio le modalità di riconoscimento delle firme di tali iscrizioni conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera b P-OAPuE. È opportuno disciplinare questa fattispecie nell'ORF.[243]

Cpv. 2

- Questa disposizione interferisce con la competenza cantonale sulla procedura di realizzazione dell'atto pubblico, definendo le specificità per la certificazione della conformità e per la relativa formulazione. La disposizione è da formulare nel modo seguente: «*In caso di certificazione elettronica di una firma elettronica, l'ufficiale pubblico aggiunge al documento elettronico la sua formula di certificazione*»[244].

5.5 Emolumenti

5.5.1 Osservazioni generali

Diversi partecipanti, ossia otto Cantoni e un'organizzazione, accolgono in linea di massima con favore o ritengono ragionevole il disciplinamento degli emolumenti[245]. Inoltre, diversi punti fondamentali del disciplinamento sono espressamente approvati. Ad esempio, cinque Cantoni e due organizzazioni si esprimono positivamente in merito al modello di finanziamento in base all'utenza dell'UPReg[246]. Oltre alla circostanza che registrazione e gestione dei pubblici ufficiali nel registro rimangono gratuiti[247], diversi partecipanti accolgono con favore il rilascio gratuito ai sensi dell'art. 19 P-OAPuE (in tale contesto si sottolinea che altrimenti per le conferme interne gli emolumenti sarebbero elevati, ad esempio per il registro di commercio del Cantone di Zurigo circa 800 000–1 000 000 di franchi)[248]. A giudizio di un partecipante, l'emolumento soddisfa i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza ed è conforme all'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; *RS 172.041.1*)[249]. Viene altresì menzionata positivamente la trasparenza risultante dal fatto che il disciplinamento degli emolumenti sia previsto nell'OAPuE stessa[250].

Diversi partecipanti tuttavia si esprimono anche negativamente rispetto al disciplinamento degli emolumenti. Vengono sollevati tanti punti critici, di diversa natura. Anche se i motivi del rifiuto sono divergenti, sei partecipanti rifiutano espressamente in toto il disciplinamento degli emolumenti e tre partecipanti chiedono anche in futuro l'uso gratuito dell'UPReg.

Uno dei suddetti partecipanti propone la soppressione della quarta sezione dell'ordinanza, in quanto rifiuta del tutto l'introduzione di qualsiasi nuovo emolumento e di qualsiasi aumento[251]. Altri tre partecipanti chiedono, al fine di promuovere la comunicazione elettronica, che l'UPReg continui a essere offerto gratuitamente o che perlomeno si prenda in considerazione una tale offerta[252]. Un altro partecipante lamenta che il rapporto esplicativo non contiene alcun riferimento ai costi di gestione dell'UPReg, ragione per cui non è possibile valutare l'introduzione degli emolumenti e tantomeno il loro ammontare. Visto che manca una giustifi-

---

243 BE pag. 4; in merito cfr. pure *infra* 6.
244 GE Annex pag. 4 seg.
245 SO pag. 3; TI pag. 2; AR pag. 2; FR pag. 2; JU pag. 2; NE pag. 2; SZ pag. 3; la ritengono sostenibile: SH pag. 1; USC pag. 1.
246 TI pag. 2; AR pag. 2; cfr. anche TG pag. 2; JU pag. 2; NE pag. 2; USC pag. 1; HEV pag. 2.
247 TG pag. 2.
248 ZH pag. 4; cfr. anche SO pag. 3; JU pag. 2; con riserva anche USC pag. 2 e AVZ pag. 1.
249 TI pag. 2.
250 USS pag. 1.
251 USAM pag. 2.
252 NW pag.1; OW pag. 2; VbN pag. 6 con rimando a SuisseID che, dal 1. gennaio 2017, viene rilasciato gratuitamente.

cazione della necessità degli emolumenti, li respinge[253]. Un Cantone non approva in linea di massima il disciplinamento degli emolumenti, perché già dispone di un registro notarile elettronico e, pertanto, non è disposto a sostenere i costi per l'UPReg[254]. Tale Cantone si oppone all'emolumento per un registro «voluto solo dalla Confederazione» e chiede che, analogamente alle richieste in Zefix, il rilascio della conferma di ammissione sia gratuito[255]. Anche una parte dei partecipanti che, in considerazione degli articoli 55 capoverso 1 e 55*a* capoverso 4 titolo finale CC, ritengono che l'avamprogetto non sia conforme alla legge è contraria al disciplinamento degli emolumenti. A loro parere la riscossione di emolumenti per la realizzazione di atti pubblici è di competenza cantonale e pertanto la Confederazione non può riscuotere alcun emolumento per la conferma di ammissione. Mere regole tecniche per una piattaforma tra i Cantoni e i loro sistemi non giustificano la riscossione di emolumenti da parte della Confederazione[256]. In tale contesto un partecipante osserva che per la riscossione di emolumenti è necessaria una chiara base legale, perché in caso contrario la disciplina degli emolumenti potrebbe essere contestata[257].

Un altro partecipante si esprime in modo analogo, ma in maniera meno negativa: ritenuto che i Cantoni forniscono i dati e che, in virtù della competenza cantonale, rispondono pure della loro correttezza, dovrebbero essere loro a percepire emolumenti per l'uso. Il partecipante propone quindi che l'emolumento sia riscosso dai Cantoni e che questi versino alla Confederazione un importo prestabilito. I costi per la gestione dell'UPReg andrebbero ripartiti tra tutti i Cantoni[258].

Un partecipante propone infine di prevedere l'esenzione generale dagli emolumenti per gli estratti di registri pubblici destinati ai cittadini[259].

Alcuni partecipanti criticano il disciplinamento degli emolumenti e le rispettive osservazioni nel rapporto esplicativo nell'ottica del principio della copertura dei costi e di quello dell'equivalenza. Si deplora ad esempio il fatto che il rapporto esplicativo non contenga informazioni sulle modalità di calcolo degli emolumenti. Pertanto non è chiaro se i suddetti principi siano osservati[260]. Si argomenta che l'emolumento sia dovuto per la manutenzione e non per la conferma di ammissione, il cui rilascio spetta ai Cantoni e non alla Confederazione[261]. Un partecipante presume che l'osservanza del principio di equivalenza debba essere valutato a livello cantonale. Il modello di emolumento proposto avrebbe come conseguenza che, nei Cantoni in cui l'applicazione della comunicazione elettronica viene incentivata o addirittura imposta, il principio di equivalenza verrebbe violato; non si ritiene giusto che uno o due Cantoni finanzino tutti i costi di gestione dell'UPReg[262].

Un partecipante teme che il modello di emolumento proposto potrebbe comportare effetti indesiderati. A seconda del tipo di certificazione, l'emolumento di 2 franchi per ciascuna conferma di ammissione rappresenterebbe tra il 5 e il 10 per cento degli emolumenti cantonali per questa prestazione. Secondo tale partecipante, l'applicazione di tariffe differenti nei confronti dei clienti a seconda del tipo di certificazione (su carta o digitale) non costituisce un'opzione e ne potrebbe conseguire che mediante le certificazioni elettroniche gli uffici pubblici vedano ridotti i ricavi ottenuti con gli emolumenti. Il partecipante preferirebbe un modello

253 CP pag. 2.
254 GE pag. 1.
255 GE Annex pag. 5.
256 Cfr. UNIL pag. 4 e AI pag. 2.
257 FNS pag. 5 seg.
258 SDMS pag. 2 seg.
259 BE pag. 4 seg., in merito vedi anche *infra* 5.5.2.3.
260 VD pag. 3; HEV pag. 2; in tal senso anche BS pag. 2.
261 VD pag 3.
262 FNS pag. 7 seg. con la relativa proposta di formulazione sull'art. 18 E-OAPuE.

alternativo di emolumenti, in cui il rilascio di conferme di ammissione non si ripercuota sull'emolumento e che distingua tra pubblici ufficiali statali e privati[263].

Un Cantone giudica irragionevolmente elevati i costi della digitalizzazione dei documenti che il modello che prevede un emolumento di 2 franchi per ogni conferma di ammissione cagiona al proprio ufficio per il registro di commercio e il notariato[264].

Alcuni partecipanti criticano poi l'onere amministrativo connesso con il disciplinamento degli emolumenti. Il disciplinamento nel complesso e il conteggio periodico costituiscono un dispendio amministrativo soprattutto per pubblici ufficiali liberi professionisti, il che è contrario all'obiettivo di incentivare la comunicazione elettronica[265]. Tre partecipanti ritengono che il calcolo dell'emolumento per ogni documento, così come proposto dall'avamprogetto, comporti un grande onere amministrativo per il conteggio annuale corretto degli emolumenti. Si propongono quindi emolumenti forfettari fondati su basi quantitative[266].

Infine, anche l'esenzione dagli emolumenti di cui all'articolo 19 P-OAPuE dà adito a critiche da parte di alcuni partecipanti. Vengono proposte modifiche sulla cerchia dei pubblici ufficiali esentati dagli emolumenti[267], ma singoli partecipanti muovono anche critiche di principio. Tre partecipanti sono contrari all'emissione gratuita o la vorrebbero estendere a ulteriori pubblici ufficiali, in particolare ai notai e ai geometri; in caso contrario i costi per l'UPReg sarebbero sostenuti unilateralmente da notai, geometri e utenti privati[268]. Un altro partecipante ravvede il rischio di una ripartizione unilaterale dei costi e chiede di garantire che l'esenzione dagli emolumenti non comporti un aumento sproporzionato o il trasferimento dei costi a danno di altre persone[269]. Un altro partecipante ritiene generalmente non giustificata la prevista esenzione: da un canto, infatti, gli uffici cantonali già procedono all'archiviazione elettronica dei loro documenti e, dall'altro, la collaborazione tra gli uffici dovrebbe essere soggetta a emolumenti; ciò contribuirebbe a ridurre gli emolumenti nel loro complesso[270].

Un partecipante considera la gestione dell'UPReg alla stregua di un'attività amministrativa d'ausilio, ragione per cui l'emolumento dovrebbe essere versato dal Cantone e non dal pubblico ufficiale. Il Cantone sarebbe però libero di addebitare l'emolumento ai pubblici ufficiali e questi, per finire, alle parti[271].

Un partecipante chiede infine che le autorità di vigilanza cantonali siano esentate dall'obbligo di emolumento per il rilascio di conferme di ammissione connesse a iscrizioni e mutazioni nell'UPReg. L'aggiornamento costante delle iscrizioni nel registro è infatti nell'interesse di tutti[272].

5.5.2 Osservazioni sui singoli articoli

5.5.2.1 Art. 16 P-OAPuE

In merito all'articolo 16 dell'avamprogetto, oltre agli aspetti generali summenzionati[273], vengono avanzate osservazioni specifiche sull'ammontare dell'emolumento per la singola conferma di ammissione. Tre partecipanti giudicano l'emolumento troppo elevato. Uno di loro ritiene che nel rapporto esplicativo manchino informazioni sul modello di finanziamento del

[263] BS, pag. 2.
[264] SG, pag. 1 seg. e allegato, pag. 4.
[265] OW, pag. 2.
[266] Geosuisse, pag. 2; IGS, pag. 2; bauenschweiz, pag. 2.
[267] In merito cfr. anche il punto 5.5.2.3.
[268] Cfr. IGS, pag. 2; bauenschweiz, pag. 2; VbN, pag. 6.
[269] HEV, pag 2.
[270] CP, pag. 2.
[271] FNS, pag. 7 seg. con la relativa proposta di formulazione dell'art. 18 P-OAPuE.
[272] SO, pag. 1 e 3.
[273] Cfr. n. 5.5.1.

registro centrale e sulle sue funzioni[274]. Un altro chiede di ridurre l'emolumento a un franco. Prevedibilmente, l'emolumento verrebbe compensato dall'incremento di efficienza e dal risparmio di altre spese (p. es. spese postali) da parte dei pubblici ufficiali[275]. Un altro partecipante ritiene che, in caso di utilizzo intenso dell'UPReg, dovrebbe essere presa in considerazione una riduzione degli emolumenti[276].

Si chiede poi di chiarire se l'emolumento di due franchi sia soggetto all'IVA[277] e, se del caso, di motivarlo.

Secondo un altro partecipante, l'UPReg non è in grado di verificare quante volte viene richiesta la conferma di ammissione per lo stesso documento. L'UPReg tiene esclusivamente conto del numero delle conferme richieste. La formulazione sarebbe da adeguare nel modo seguente: «*L'UFG riscuote un emolumento di 2 franchi per ciascuna conferma di ammissione*»[278].

5.5.2.2 Art. 17 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

- Secondo l'articolo 73*a* dell'ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale (OTEMU; RS *211.432.21*), agli ingegneri geometri è prescritto un emolumento per l'autenticazione. Occorre chiarire con l'Ufficio federale di topografia (swisstopo; Direzione federale delle misurazioni) se l'articolo 17 P-OAPuE si applichi anche agli ingegneri geometri[279].

5.5.2.3 Art. 18 e 19 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

- Se sono coinvolti collaboratori degli uffici del registro fondiario o di altri istituti di diritto pubblico in qualità di pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a P-OAPuE, occorre rinunciare alla fatturazione (diretta). Secondo l'articolo 19 P-OAPuE, il caso di maggior frequenza per gli uffici dei registri fondiari, ossia il rilascio ai cittadini di atti pubblici in forma elettronica da un registro pubblico non è esente da emolumento. Si pone quindi la domanda, chi sia debitore dell'emolumento. Conformemente all'articolo 18 capoverso 1 P-OAPuE, l'UFG fattura l'emolumento ai pubblici ufficiali. Tuttavia, nel Cantone di Berna, ad esempio, l'ufficiale del registro fondiario non risponde personalmente degli emolumenti per gli estratti dal registro. Teoricamente, il Cantone potrebbe stipulare una convenzione con la Confederazione secondo cui il Cantone è debitore dell'emolumento (art. 18 cpv. 2 P-OAPuE). Sarebbe però molto più opportuno prevedere nell'OAPuE che il rilascio ai cittadini di un atto pubblico in forma elettronica da un registro pubblico sia esente da emolumento. È quantomeno singolare che il Cantone debba pagare emolumenti per la certificazione dei suoi propri dati[280].

[274] BS, pag. 2.
[275] TG, pag. 2.
[276] NE, pag. 2.
[277] SZ, pag. 3.
[278] VbN, pag. 6.
[279] SZ, pag. 3 seg.
[280] BE, pag. 4 seg.

5.5.2.4 Art. 18 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

In generale

- Secondo l'articolo 18 capoverso 2 P-OAPuE possono essere stipulati accordi diversi sulla fatturazione anche tra l'UFG e i servizi competenti. Nel rapporto esplicativo si fa riferimento esclusivamente ad accordi (diversi) tra l'Ufficio federale di giustizia e il «partner cantonale». Nel caso di ingegneri geometri, sarebbe competente la Commissione degli ingegneri geometri, che essendo competente per tutta la Svizzera, non è un partner cantonale. La menzione «*il servizio competente secondo il diritto applicabile*» farebbe chiarezza. Questo è rilevante, poiché la regola di cui all'articolo 18 capoverso 1 P-OAPuE non è applicabile alle misurazioni pubbliche e al catasto RDDT[281].

Cpv. 1

- Viene proposta la fatturazione trimestrale o semestrale[282].
- La fattura non dovrebbe essere fatta ai pubblici ufficiali, bensì, annualmente, ai distretti dello stato civile[283].

Cpv. 3

- È ritenuto inaccettabile che in caso di mora nel pagamento, un notaio possa essere escluso dalle prestazioni dell'UPReg e, quindi, dall'esercizio della sua funzione[284].

5.5.2.5 Art. 19 P-OAPuE

Alcuni partecipanti chiedono l'estensione della gratuità della conferma di ammissione. Un partecipante ritiene troppo limitata l'esenzione per gli uffici del registro fondiario chiedendone l'estensione a ulteriori collaboratori del registro fondiario, analogamente a quanto già previsto per gli uffici del registro di commercio [285]. Un altro critica che il registro di commercio debba pagare o meno un emolumento a seconda del destinatario. Ciò è complicato e nella prassi implica problemi di delimitazione. Inoltre, tale regolamentazione è contraria alla ripartizione delle competenze prevista dall'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (RS *221.411.1*), secondo il cui articolo 9 capoverso 1 lettera i tali emolumenti spettano esclusivamente ai Cantoni. Con questa nuova disposizione la Confederazione si attribuisce il diritto di partecipare indirettamente agli emolumenti cantonali. Il partecipante propone di cancellare l'elenco esaustivo delle esenzioni e di esonerare in toto dall'obbligo di versare emolumenti le autorità del registro di commercio, dello stato civile e dei registri fondiari[286]. Un altro partecipante chiede di integrare l'elenco con «*ulteriori autorità*». Sarebbero da considerare, ad esempio, le autorità di vigilanza da esentare esplicitamente per le conferme di ammissione inerenti alle iscrizioni e alle mutazioni nel registro dei pubblici ufficiali[287].

Infine, un altro partecipante propone una limitazione temporale di cinque anni per l'esenzione dall'emolumento. In tal modo si creerebbe uno stimolo per una rapida attuazione[288].

---

[281] ZH, pag. 4.
[282] FR, pag. 2.
[283] ASC, pag.1.
[284] GE, Annex pag. 5.
[285] LU, pag. 3; sull'ambito di applicazione personale anche le rispettive osservazioni sull'art. 2 cpv. 1 lett. a E-OAPuE, *supra* n. 5.2.2.
[286] SZ, pag. 3.
[287] SO, pag. 3.
[288] USC, pag. 2.

Due partecipanti sollevano questioni pratiche in merito all'esenzione; in particolare si chiedono come venga verificato il rilascio gratuito e se in occasione della richiesta della conferma di ammissione sia possibile comunicare che si tratta di un utilizzo gratuito[289]. Un altro partecipante propone, per l'attuazione del rilascio gratuito, un sistema automatizzato. Un obbligo di comunicazione da parte del pubblico ufficiale stesso, così come proposto nel rapporto esplicativo, genererebbe, a parere del partecipante, un onere amministrativo troppo grande per tutti gli interessati[290].

5.6 Disposizioni finali

Art. 21 P-OAPuE

In merito a questa disposizione è stato osservato quanto segue.

- La disposizione è da adeguare: gli uffici devono essere necessariamente sentiti in merito a tale procedura. Diversi uffici hanno già predisposto archivi con firma elettronica. Occorre evitare che i relativi costi sostenuti debbano essere ammortizzati come inutili e che gli archivi predisposti divengano obsoleti[291].

Art. 22 E-OAPuE

Taluni partecipanti criticano la data d'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, perché troppo ravvicinata, con riferimento ai necessari adeguamenti delle basi legali nei Cantoni[292]. Quale data alternativa viene proposta quella del 1° gennaio 2019[293].

5.7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

5.7.1 Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

L'ammontare degli emolumenti secondo l'allegato 1, numeri 3.3 e 21, e l'allegato 2 viene criticato da diversi partecipanti.

Tre partecipanti sostengono che l'allestimento di una copia o fotocopia di documenti giustificativi archiviati è oneroso poiché bisogna cercare il documento nell'archivio. L'importo previsto di 2 franchi non copre tale onere. In considerazione dei principi della copertura dei costi e di equivalenza, viene proposto un emolumento di 30 franchi per la prima copia e di 2 franchi per ogni ulteriore copia. Poiché anche le autorità di vigilanza conservano giustificativi e sono autorizzate a rilasciare copie autenticate, dovrebbe essere adeguato anche l'allegato 2 OESC[294].

Un altro partecipante per contro ritiene gli emolumenti decisamente eccessivi e proibitivi: l'emolumento di 2 franchi a pagina per la conferma di ammissione ha per conseguenza che la realizzazione elettronica dell'atto dello stato civile viene a costare 32 franchi. A questo si aggiunge l'emolumento di 20 franchi per la trasmissione via telefax o per e-mail, per un totale di 52 franchi[295].

Due altri partecipanti chiedono infine di aggiungere un emolumento per copie di giustificativi e spese nell'allegato 2. La decisione sul riconoscimento di decisioni o atti esteri sullo stato civile è attualmente gratuita. Secondo l'articolo 4*a* dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) in

[289] SZ pag. 4.
[290] LU pag. 3.
[291] ZG pag. 1 e 3.
[292] In tal senso, in particolare SO pag. 1 e VD pag. 2 e 3; in merito, cfr. anche *infra* 7.
[293] SO pag. 1; VD pag. 2 e 3.
[294] ZH pag. 4; GR pag. 2; ASC pag. 2.
[295] GE Annex pag. 5.

combinato disposto con l'articolo 47 capoverso 2 lettera c OSC, i collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile hanno tuttavia la possibilità di allestire copie autenticate di documenti giustificativi; tale allestimento va oltre il mero riconoscimento menzionato sopra. L'allestimento di copie autenticate dovrebbe poter essere fatturato alla pari delle spese. Nell'allegato 2 andrebbe quindi aggiunta una voce sugli emolumenti analogamente a quella prevista per gli uffici dello stato civile e l'Ufficio federale dello stato civile.[296]

5.7.2 Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Art. 4a P-OSC

Cpv. 1

Un partecipante chiede che nell'UPReg siano tenute a registrarsi soltanto le persone che sono effettivamente chiamate a realizzare atti pubblici in forma elettronica. L'iscrizione all'UPReg presuppone probabilmente una SuisseID, il cui allestimento comporta costi rilevanti[297].

Cpv. 2

Diversi partecipanti chiedono, per i collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, di rinunciare alla necessità di possedere l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile[298]. Di norma, infatti, tali collaboratori allestiscono nei Cantoni esclusivamente copie autenticate di giustificativi archiviati presso l'autorità di vigilanza ed eventualmente documentano cancellazioni, rettifiche e attivazioni; i documenti per terzi da Infostar li rilasciano in qualità di pubblici ufficiali dell'ufficio cantonale dello stato civile (in tal caso sono tuttavia contemplati dall'art. 4*a* cpv. 1 P-OSC)[299]. Si chiede che possano essere iscritte anche persone con esperienza pluriennale nello stato civile o con un diploma in giurisprudenza[300].

In considerazione del campo d'applicazione ristretto della comunicazione elettronica presso l'autorità di vigilanza sullo stato civile e in considerazione dei costi aggiuntivi connessi con l'iscrizione nell'UPReg, un partecipante si chiede se l'iscrizione di tali collaboratori abbia senso[301].

Un altro partecipante sottolinea che in alcuni Cantoni anche altri collaboratori delle autorità cantonali di vigilanza (in particolare i quadri e/o i giuristi), che non dispongono del menzionato attestato professionale e non svolgono la funzione di pubblico ufficiale, ma che hanno la possibilità di accedere a Infostar, forniscono informazioni per scritto su eventi o fatti di stato civile ad autorità e privati (p. es. informazioni circa l'identità dei genitori naturali conformemente all'art. 268*c* CC). Se tali comunicazioni scritte sottostanno alle disposizioni applicate ai pubblici ufficiali, occorrerebbe chiarirlo nell'OAPuE.[302]

[296] BE, pag. 5 seg.; CSC, pag. 2.
[297] GR, pag. 2.
[298] TG, pag. 2; ZH, pag. 5; AR, pag. 2; BE, pag. 6; GR, pag. 2; CSC, pag. 2.
[299] Cfr. ZH, pag. 5; BE, pag. 6; GR, pag. 2; CSC, pag. 2.
[300] TG, pag. 2; AR, pag. 2.
[301] TG, pag. 2.
[302] SG, allegato pag. 5.

5.7.3 Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

In merito alle modifiche dell'ORF è stato osservato quanto segue.

In generale

- Sorge la domanda se l'invio da parte di ingegneri geometri al registro fondiario di tabelle e piani di mutazione in forma elettronica e certificati mediante firma elettronica sia disciplinata o meno[303].

Art. 32 P-ORF

- Il termine «*rilasciati*» deve essere sostituito con la parola «*certificati*». La modifica terminologica rispetto alla disposizione in vigore non è opportuna. Esiste una differenza qualitativa tra un estratto del registro autenticato e uno non autenticato. Ciò emerge anche nell'articolo 33 ORF il cui tenore, malgrado la modifica dell'articolo 32 ORF, non è stato adeguato[304].

Art. 44

Cpv. 1

- Non è chiaro se qui con «atto pubblico in forma elettronica» s'intendano esclusivamente quelli di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d P-OAPuE o anche quelli di cui all'articolo 2 capoverso 2 P-OAPuE. Una precisazione sarebbe auspicabile (nell'ordinanza o nel rapporto esplicativo)[305].

Cpv. 2

- Visto che la notifica avviene mediante una forma di trasmissione sicura (cfr. art. 40 ORC), non è chiaro perché sia richiesto anche il consenso della parte coinvolta. Una spiegazione sarebbe auspicabile[306].
- La proposta di revisione è da cancellare e i capoversi 4 e 5 dell'articolo vigente sono da trasformare in capoversi 2 e 3. Il rimando del capoverso 2 all'articolo 40 ORF non pare oggettivamente logico. Nell'articolo 40 ORF si tratta di trasmissioni al registro fondiario, mentre l'art. 44 ORF disciplina le notifiche da parte del registro fondiario[307].

5.7.4 Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

In merito alle modifiche dell'ORF è stato osservato quanto segue.

Art. 4 cpv. 1bis e art. 5 cpv. 1bis P-ORC

- Nel Cantone GE la lista delle persone autorizzate ad allestire estratti di registro autenticati viene emessa dall'ufficiale del registro di commercio, nominato dal Consiglio di Stato. La prescrizione secondo cui l'autorità di vigilanza designa tali persone e aggiorna i loro dati nell'UPReg è pertanto un'inutile complicazione[308].

Art. 11 cpv. 1bis e cpv. 6 E-ORC

- Occorre chiarire che anche estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico nel registro giornaliero possono essere allestiti in forma elettronica previa auto-

303 SZ pag. 4.
304 BE pag. 5.
305 AG pag. 2.
306 AG pag. 2.
307 BE pag. 5.
308 GE Annex pag. 5 seg.

rizzazione dell'Ufficio federale del registro di commercio. I capoversi 1bis e 6 dell'articolo 11 vanno pertanto adeguati come segue : «*L'estratto elettronico autenticato delle iscrizioni concernenti un ente giuridico che figura nel registro principale o nel registro giornaliero, previa autorizzazione dell'UFRC conformemente all'art. 11 cpv. 2 ORC, nonché le copie elettroniche di notificazioni [...]*»[309]

6 Punti non contenuti nell'avamprogetto

Osservazioni generali

Oltre alle varie osservazioni di inserire esplicitamente nell'avamprogetto il sigillo elettronico cantonale[310], è stato osservato quanto segue:

- Andrebbe precisato, almeno nel rapporto esplicativo, che le copie elettroniche di giustificativi allestite secondo il diritto vigente (soprattutto a scopo di custodia/archiviazione), e quindi senza conferma di ammissione secondo la nuova OAPuE, rimangono valide anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima. Se documenti in forma cartacea già digitalizzati e certificati dovessero essere nuovamente digitalizzati e/o certificati secondo le nuove disposizioni, il lavoro già fatto si rivelerebbe inutile. Inoltre, la nuova digitalizzazione richiederebbe uno sforzo notevole[311].
- Sussiste la necessità di poter notificare in forma elettronica agli uffici del registro non solo i negozi giuridici, bensì le attestazioni di titoli giuridici. E' pertanto auspicabile che, in futuro, le imprese possano far certificare in Svizzera anche atti pubblici esteri in forma elettronica senza barriere e senza cambio di supporto[312].

Osservazioni sulle disposizioni generali

- (nessuna)

Registro svizzero dei pubblici ufficiali

- L'iscrizione nel registro dei geometri ai sensi della legge federale sulla geoinformazione (LGI, RS *510.62*) costituisce un presupposto imprescindibile per effettuare lavori nell'ambito delle misurazioni ufficiali. Di questi lavori fa parte anche la realizzazione di atti pubblici e di certificazioni. L'iscrizione nel registro dei geometri costituisce la premessa per poter operare come pubblico ufficiale. Le iscrizioni e le cancellazioni devono avvenire quindi contemporaneamente in entrambi i registri. Il registro dei geometri non è tuttavia menzionato nei documenti posti in consultazione[313].

Procedura

- (nessuna)

Emolumenti

- (nessuna)

---

309 SZ pag. 4.
310 In merito vedi soprattuto i punti 4.3 nonché **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** e 5.4.1.
311 BE pag. 1.
312 USAM pag. 2.
313 ZH pag. 3; in merito, vedi anche le rispettive osservazioni sull'art. 6 E-OAPuE, *supra* 5.3.2.3.

Disposizioni finali

- (nessuna)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

- Occorre verificare se l'ORF non sia da integrare analogamente al contenuto degli articoli 12*a* e seguenti ORC e se non siano da definire in modo più chiaro le competenze degli uffici del registro fondiario nell'attuazione della comunicazione elettronica. Sarebbe inoltre opportuno adeguare l'articolo 37 ORF all'articolo 166 capoverso 6 ORC e attribuire ai dati elettronici certificati l'effetto giuridico del registro fondiario informatizzato[314].
- S'impone un disciplinamento nell'ORF dei casi in cui privati inviano notificazioni per posta elattronica. Si sollevano inoltre questioni sulla procedura di riconoscimento della firma di simili notifiche ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera b P-OAPuE.[315]
- Le condizioni previste per gli estratti autenticati nell'articolo 14 OCRDPP sono descritte in modo insufficiente. Sarebbe utile procedere in modo analogo a quanto previsto dal progetto di articolo 32 capoverso 3 ORF e inserire la modifica dell'OCRDPP in questa revisione[316]. L'articolo 14 OCRDPP è da integrare con un nuovo capoverso 5 del seguente tenore: «*L'ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche (OAPuE) si applica ai pubblici ufficiali che nel Cantone sono autorizzati all'autenticazione*.»[317]
- Nel caso in cui il registro elettronico dello stato civile (Infostar) funga da base per il registro dei pubblici ufficiali, dovrebbe essere offerta la possibilità per persone estere di iscriversi nel registro elettronico dello stato civile, a meno che non siano già iscritte[318].
- Si lamenta l'omissione di adeguamenti della legislazione sulla geoinformazione e delle relative spiegazioni. Secondo l'articolo 33 capoverso 3 lettera b della legge federale sulla geoinformazione (LGI; RS *510.62*) in combinato disposto con l'articolo 37 capoverso 3 dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU; RS *211.432.2*), il DDPS regola il rilascio in forma elettronica di estratti autenticati dei geodati di base della misurazione ufficiale. È opportuno adeguare tale disciplinamento[319].
- L'articolo 73*a* OTEMU disciplina l'autenticazione di un estratto analogico e ne indica l'emolumento. Occorre quindi introdurre un ulteriore articolo per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica inclusa l'autenticazione elettronica di un tale atto pubblico (art. 10–15 P-OAPuE). Nel contempo, dovrebbero essere previste prescrizioni di forma per le autenticazioni nelle misurazioni ufficiali. Inoltre, nel nuovo emolumento per l'autenticazione elettronica va computato o perlomeno fatto riferimento all'emolumento per l'ottenimento di una conferma di ammissione secondo l'articolo 16

[314] LU pag. 3.
[315] BE pag. 4.
[316] TG pag. 3.
[317] Kettiger pag. 2.
[318] ZG pag. 3; cfr. anche le osservazioni del Cantone ZG sull'art. 8 cpv. 1 lett. a e sull'art. 9 cpv. 2 lett. c E-OAPuE, *supra* 5.3.2.6 risp. 5.4.2.1.
[319] SO pag. 1 seg.

P-OAPuE. Occorre chiarire se l'articolo 17 P-OAPuE si applica alle misurazioni ufficiali[320].

- Il P-OAPuE regola la realizzazione elettronica e gli estratti elettronici, ma non la questione della certificazione delle notificazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 18 capoverso 4 ORC. Sebbene la Confederazione intenda promuovere la certificazione online e con l'articolo 931*a* CO (cfr. pure gli artt. 556 cpv. 2, 597 cpv. 2, 720, 814 cpv. 6 e 901 CO) la legge preveda la certificazione mediante un pubblico ufficiale, l'articolo 18 ORC equipara la forma elettronica qualificata alla certificazione ai sensi della legge sebbene non sia presente un pubblico ufficiale. Questa violazione della legge non è eliminata dal P-OAPuE, poiché questa non prevede la certificazione elettronica per il registro di commercio, sebbene il suo campo d'applicazione sia esteso ai collaboratori di tale registro[321].
- Occorre procedere a una integrazione dell'ordinanza sugli emolumenti per il registro di commercio (*RS 221.411.1*), affinché gli uffici cantonali del registro possano addebitare al cliente l'emolumento di 2 franchi per il rilascio di una conferma di ammissione.[322]

7 Attuazione del progetto da parte dei Cantoni

Un partecipante solleva l'esigenza di regole non burocratiche e facilmente attuabili dai Cantoni e osserva che il numero dei Cantoni che consentono la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica è attualmente limitato[323].

Due Cantoni fanno notare che la revisione dell'OAPuE renderà necessario non solo l'adeguamento delle basi legali bensì anche delle infrastrutture cantonali[324]. Altri due Cantoni sottolineano che in determinati Cantoni le basi legali e le disposizioni di esecuzione per la realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e le certificazioni elettroniche non sono ancora date, ragione per cui gli atti pubblici, le certificazioni e le apostille attualmente non possono ancora essere realizzati in forma elettronica[325]. Per tali ragioni, due partecipanti propongono di rinviare l'entrata in vigore dell'OAPuE a non prima del 1° gennaio 2019[326].

Un Cantone teme un onere supplementare per gli uffici a causa della necessità di iscrivere i pubblici ufficiali nell'UPReg.[327]

Sono menzionate anche le ripercussioni della revisione dell'OAPuE sui costi. In merito, un Cantone afferma che la revisione dell'OAPuE non avrebbe alcuna conseguenza finanziaria per i Cantoni poiché gli emolumenti saranno addebitati agli utenti[328]. Un altro Cantone osserva che, a seconda delle circostanze, eventuali adeguamenti delle applicazioni specifiche possono causare costi aggiuntivi già per l'esercizio 2017, ma non previsti nel preventivo 2017[329]. Inoltre, dovrebbero essere in parte acquisite a titolo precauzionale firme digitali ed eventualmente marcatempo qualificati per gli uffici; anche ciò comporta spese supplementari nel 2017 non previste dal preventivo[330]. Un altro partecipante osserva infine che i costi per la

[320] SZ pag. 4.
[321] UNIL, pag. 3 seg.; ANV, pag. 3.
[322] SO, pag. 1 e 3.
[323] PLR, pag. 1.
[324] VD, pag. 2 e 3; SO, pag.1.
[325] ZG, pag. 2; OW, pag. 1.
[326] SO, pag. 1; VD, pag. 2 e 3.
[327] ZG, pag. 2.
[328] VS, pag. 2.
[329] ZG, pag. 2.
[330] ZG, pag. 2.

certificazione dei collaboratori dello stato civile ammonterebbero a 100–150 franchi per pubblico ufficiale e occorrerebbe chiarire se si tratta di spese uniche o ricorrenti.[331]

Un altro Cantone osserva che i Cantoni si aspettano altre informazioni o addirittura una formazione da parte della Confederazione[332].

Infine, si auspica che in occasione di futuri adeguamenti del sistema dell'UPReg, i nuovi requisiti vengano comunicati tempestivamente ai Cantoni, affinché possano pianificarne l'attuazione[333].

8 Accessibilità alla documentazione

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (*RS 172.061*), la documentazione relativa alla consultazione nonché, scaduto il termine di consultazione, i pareri pervenuti e il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, sono accessibili al pubblico. I pareri in forma integrale possono essere consultati presso l'UFG.

[331] AVZ, pag. 1.
[332] NE, pag. 2.
[333] SZ, pag. 1 seg.

Allegato /Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GR	Graubünden / Grigioni / Grisons
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti politici / Parteien / Partis politiques

PPD	Partito Popolare Democratico PPD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti Démocrate-Chrétien PDC
PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals

Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers

ANG	Aargauische Notariatsgesellschaft
ANV	Association des notaires vaudois
AVZ	Aargauischer Verband für Zivilstandswesen
bauenschweiz	costruzionesvizzera bauenschweiz constructionsuisse
CP	Centre patronal
economiesuisse	
FNS	Fondazione notariato svizzero Stiftung Schweizerisches Notariat Fondation notariat suisse
geosuisse	geosuisse – Società svizzera di geomatica e di gestione del territorio geosuisse – Schweizerischer Verband für Geomatik und Landmanagement geosuisse – Société suisse de géomatique et de gestion du territoire geosuisse – Societad svizra da geomatica e da gestiun dal territori
HEV	Hauseigentümerverband Schweiz
IGS	Ingegneri-Geometri Svizzeri Ingenieur-Geometer Schweiz Ingénieurs-Géomètres Suisses
Inclusion Handicap	
CSC	Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile CSC Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst KAZ Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil CEC
Kettiger	Kettiger Daniel
USC	Unione svizzera dei contadini USC Schweizerischer Bauernverband SBV Union suisse des paysans USP
SDMS	SDMS SA
USS	Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM
FSN	Federazione Svizzera dei Notai Schweizerischer Notarenverband Fédération Suisse des Notaires

ASC	Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
UNIL	Université de Lausanne
VbN	Verband bernischer Notare Association des notaires bernois in collaborazione con Support elektronische Kanzlei (SEK)
SSURF	Società svizzera degli ufficiali del registro fondiario SSURF Verband Schweizerischer Grundbuchverwalter VSGV Société suisse des conservateurs du registre foncier SSCRF

Rinuncia ad una presa di posizione

- Cantone Glarona
- Partito Socialista Svizzero PS
  Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP
  Parti Socialiste Suisse PS
- Unione svizzera degli imprenditori
  Schweizerischer Arbeitgeberverband
  Union patronale suisse
- Unione delle città svizzere
  Schweizerischer Städteverband
  Union des villes suisses
- Université de Genève
- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP
  Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD
  Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP